

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 22 dicembre 2025.

Attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012. (26A01217)..... Pag. 1

DECRETO 9 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Monti Iblei». (26A01244)..... Pag. 32

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 5 marzo 2026.

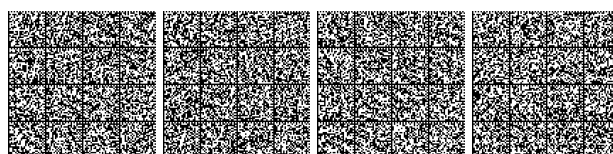
Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 1,50 euro appartenente alla Serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (26A01224)..... Pag. 34

DECRETO 5 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 0,75 euro appartenente alla Serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (26A01225)..... Pag. 36

DECRETO 5 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 25 euro dedicata all'Anfiteatro Flavio - Colosseo, in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (26A01226)..... Pag. 37



DECRETO 6 marzo 2026.

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2026, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). (26A01223)... Pag. 39

DECRETO 11 marzo 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda tranche. (26A01321) Pag. 40

Ministero della salute

DECRETO 16 febbraio 2026.

Modifiche alla tabella 2 dell'allegato 1 del decreto 20 gennaio 2022, relativamente alle linee di investimento «Verso un ospedale sicuro» del PNC e M6C2-I2.2.b. «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere» del PNRR. (26A01228)..... Pag. 44

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 6 marzo 2026.

Integrazione delle attività ammesse per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le imprese culturali e creative. (26A01227) Pag. 47

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Proroga termini in materia di progettazioni e lavori per l'implementazione dei programmi di opere pubbliche stabiliti dalle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023, n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 30 dicembre 2022 e disposizioni in ordine ai soggetti attuatori. (Ordinanza speciale n. 132). (26A01252)..... Pag. 55

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022, recante: «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta». (Ordinanza speciale n. 133). (26A01253)..... Pag. 58

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Disposizioni urgenti per gli interventi di ricostruzione privata nel centro storico di Arquata del Tronto. Integrazione all'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024. (Ordinanza speciale n. 134). (26A01254)..... Pag. 61

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, recante: «Interventi urgenti nel Comune di Ascoli – Area di via Po». (Ordinanza speciale n. 135). (26A01255)..... Pag. 63

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 marzo 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. 14/2026). (26A01274)..... Pag. 66

DETERMINA 10 marzo 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Libtayo». (Determina n. 15/2026). (26A01275)..... Pag. 67

DETERMINA 10 marzo 2026.

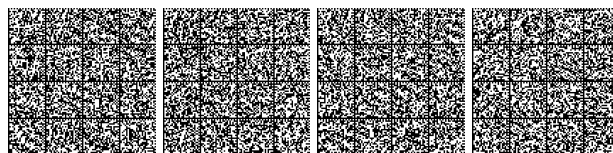
Chiusura del registro di monitoraggio del medicinale per uso umano «Xolair». (Determina n. 16/2026). (26A01276)..... Pag. 69

DETERMINA 10 marzo 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Prevymis». (Determina n. 17/2026). (26A01277)..... Pag. 70

DETERMINA 10 marzo 2026.

Chiusura del registro di monitoraggio del medicinale per uso umano «Ofev». (Determina n. 18/2026). (26A01278)..... Pag. 72



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mitameta» (26A01218). *Pag.* 73

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acthib» (26A01219). *Pag.* 74

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano (26A01220). *Pag.* 74

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapagliflozin, «Dapagliflozin Dr. Reddy's». (26A01229) *Pag.* 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di isoniazide, rifampicina, pirazinamide, «Rifater». (26A01230) *Pag.* 75

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano, a base di rosuvastatina. (26A01231). *Pag.* 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Atorvastatina Mylan». (26A01232) *Pag.* 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di deferoxamina mesilato, «Desferal». (26A01239) . *Pag.* 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tafluprost / timololo, «Taflodim». (26A01240). . . *Pag.* 77

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 39 del 28 gennaio 2026, di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Vaporub». (26A01241). *Pag.* 77

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia

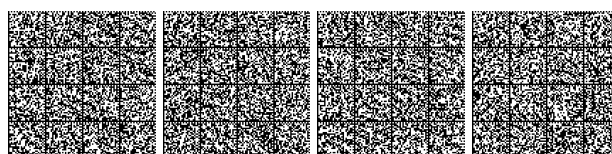
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A01243). *Pag.* 77

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del compendio denominato «Ex Stazione RG 017», sito alla Contrada Olmo di Lecce. (26A01233) *Pag.* 77

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto direttoriale 6 marzo 2026 recante le graduatorie delle domande di agevolazioni relative ai progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione. (26A01242). *Pag.* 78





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 dicembre 2025.

Attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo-

lo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/29 della Commissione, del 30 ottobre 2024, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, avente ad oggetto disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990 e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 3, della predetta legge, ai sensi del quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, avente ad oggetto conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'art. 53 della predetta legge, così come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, prot. n. 61413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, concernente disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, prot. n. 61414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, concernente individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

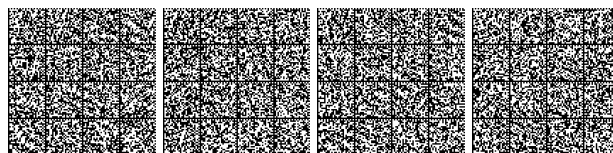
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, avente ad oggetto disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 32, comma 1, della predetta legge, ai sensi del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avente ad oggetto attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, con cui sono stati approvati il codice del processo amministrativo e le disposizioni ad esso connesse;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradi-



zionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'art. 1, comma 5, della predetta legge;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2018, avente ad oggetto sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

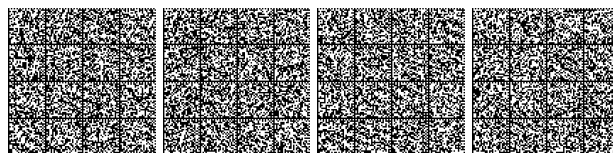
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 agosto 2023, n. 233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 7 marzo 2024, che ha adottato il regolamento recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2024, recante disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione;

Considerato che il regolamento (UE) 2024/1143 prevede la nuova normativa di base in materia di indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché di specialità tradizionali garantite per i prodotti agricoli e che, conseguentemente, il medesimo regolamento ha disposto l'abrogazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, e la modifica delle disposizioni concernenti le indicazioni geografiche dei vini e delle bevande spiritose previste, rispettivamente, nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel regolamento (UE) 2019/787;

Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1143 concernenti le procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, nonché le procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli;



Considerato che bisogna attuare, altresì, le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1143 relative ai controlli con riferimento alle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, nonché alla designazione dell'autorità competente responsabile per la verifica e la tutela dell'uso delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, dopo che i prodotti da esse designati sono stati immessi sul mercato;

Ritenuto pertanto, necessario prevedere disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 nelle materie sopra richiamate e, al contempo, disporre l'abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 ottobre 2023, nonché delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, ad eccezione di quelle relative alle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2025;

Decreta:

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto ha ad oggetto le modalità attuative:

a) del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

b) del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

c) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali ga-

rantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236.

2. Con esclusivo riferimento alle disposizioni concernenti le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, il presente decreto ha ad oggetto, altresì, le modalità attuative:

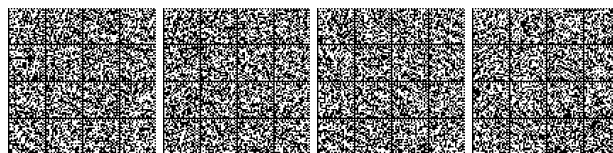
a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

b) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

c) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

d) della legge 12 dicembre 2016, n. 238, avente ad oggetto disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi degli articoli 32, comma 2, 34, comma 2, e 36 della predetta legge.

3. Con esclusivo riferimento alle disposizioni concernenti le indicazioni geografiche delle bevande spiritose, il presente decreto ha ad oggetto, altresì, le modalità attuative del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143.



4. Il presente decreto, in particolare, si applica:

a) alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

b) alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli;

c) ai controlli con riferimento alle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, nonché alla designazione dell'autorità competente responsabile per la verifica e la tutela dell'uso delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, dopo che i prodotti da esse designati sono stati immessi sul mercato.

Art. 2.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni previste dall'art. 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'art. 3, punto 4, del regolamento (UE) 2019/787 e dagli articoli 2, 5, paragrafo 1, 9, 32, 33, 46, 51, 53, 55 e 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, ai fini del presente decreto si applicano altresì le seguenti definizioni:

a) «Comitato»: il Comitato nazionale vini DOP e IGP, disciplinato dall'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

b) «Consorzio di tutela riconosciuto»: il Consorzio di tutela di una o più DOP e/o IGP, gruppo di produttori costituito e riconosciuto in base a uno dei seguenti sistemi di riconoscimento di cui all'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143:

per i vini, ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

per le bevande spiritose, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

per i prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

c) «D.O.C.»: la menzione tradizionale «denominazione di origine controllata», usata in Italia per indicare che il vino reca una denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell'art. 112, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 28, commi 1 e 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

d) «D.O.C.G.»: la menzione tradizionale «denominazione di origine controllata e garantita», usata in Italia per indicare che il vino reca una denominazione di ori-

gine protetta (DOP), ai sensi dell'art. 112, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 28, commi 1 e 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

e) «ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

f) «I.G.T.»: la menzione tradizionale «indicazione geografica tipica», usata in Italia per indicare che il vino reca una indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi dell'art. 112, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 28, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

g) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

h) «Regione» o «Regioni»: la regione o le regioni oppure le Province autonome di Trento e/o di Bolzano nel cui territorio amministrativo ricade la zona geografica così come definita nel disciplinare della pertinente indicazione geografica;

i) «schedario viticolo»: lo schedario viticolo di cui all'art. 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

j) «sistema di controllo»: le attività di verifica del rispetto del disciplinare previste:

dall'art. 39, paragrafo 3, e dall'art. 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, rispettivamente, per le denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose e per le specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli;

dall'art. 116-*bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini.

2. L'elenco riepilogativo delle definizioni previste dal comma 1 è contenuto nell'allegato I al presente decreto.

3. Ai fini delle Parti II e IV del presente decreto la dicitura «indicazione geografica» comprende le denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Art. 3.

Protezione dei dati personali

1. In base all'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 il Ministero e le regioni sono titolari del trattamento, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, secondo quanto stabilito dal presente decreto, mettendo in atto tutte le misure idonee alla protezione dei predetti dati, conformemente alla normativa dell'Unione e nazionale.



Art. 4.

Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni previste dai regolamenti dell'Unione richiamati nel preambolo.

Parte II

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI NELLE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE, MODIFICA E CANCELLAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI PRODOTTI AGRICOLI

Capo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni previste dal presente Titolo si applicano alle procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, fatte salve le specifiche disposizioni previste nei Titoli II, III e IV del presente decreto.

Capo II

REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Sezione I

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Art. 6.

Richiedente nella fase nazionale

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il gruppo di produttori richiedente, al momento della presentazione della domanda di registrazione, soddisfa i criteri stabiliti dall'art. 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1143 e tutte le seguenti ulteriori condizioni, a pena di inammissibilità della domanda presentata:

a) è costituito in una delle forme associative previste dalla legge;

b) ha assunto, con delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, la decisione di presentare domanda per la registrazione a titolo di indicazione geografica del nome del prodotto oggetto della domanda stessa;

c) prevede nell'atto costitutivo o nello statuto, oppure nella delibera assembleare o nell'altro atto idoneo di cui alla lettera *b)*, l'impegno a non sciogliere il gruppo di produttori richiedente prima della conclusione della procedura di registrazione del nome per il quale viene presentata la domanda.

d) è costituito da produttori del medesimo prodotto il cui nome è oggetto della domanda di registrazione a titolo di indicazione geografica, come definito nel disciplinare. Possono esserne membri anche altri operatori che svolgono attività soggette ad uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Nell'ipotesi prevista dal periodo precedente, tali operatori non controllano il gruppo di produttori richiedente, per espressa previsione statutaria o contrattuale in conformità al pertinente regime giuridico.

2. Un singolo produttore può essere considerato un gruppo di produttori richiedente alle condizioni stabilite dall'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143. L'onere della prova del rispetto delle predette condizioni è a carico del singolo produttore che presenta la domanda di registrazione.

Art. 7.

Contenuto della domanda di registrazione nella fase nazionale

1. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati II/A, II/B o II/C al presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, comprende:

a) il disciplinare, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati III/A, III/B o III/C al presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;

b) il documento unico, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati IV/A, IV/B o IV/C al presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;

c) la documentazione di accompagnamento, da redigere in conformità al modello previsto nell'allegato V al presente decreto, come di seguito specificata:

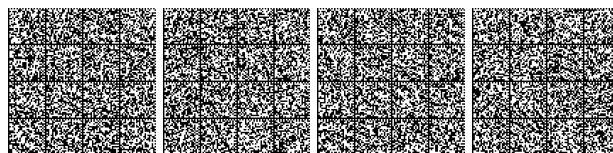
c.1) se del caso, informazioni che spieghino eventuali limitazioni proposte all'uso o alla protezione dell'indicazione geografica ed eventuali misure transitorie proposte dal gruppo di produttori richiedente;

c.2) i dati identificativi ed i recapiti del gruppo di produttori richiedente, ivi incluso il domicilio digitale di cui all'art. 65, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c.3) i dati identificativi ed i recapiti dell'organismo delegato che verifica il rispetto del disciplinare conformemente:

all'art. 116-*bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i vini;

all'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda le bevande spiritose e i prodotti agricoli.



c.4) qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dal gruppo di produttori richiedente.

2. Alla domanda di registrazione è allegata la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo e, ove presente, lo statuto del gruppo di produttori richiedente;

b) l'elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente al momento della presentazione della domanda di registrazione, da redigere in conformità al modello previsto nell'allegato VI al presente decreto.

Per ciascun soggetto membro del gruppo di produttori richiedente è indicato:

il nome o la ragione sociale;

il Codice unico azienda agricola (CUAA) o il codice fiscale (CF);

gli indirizzi della sede legale e, ove non coincidente, della sede operativa;

il ruolo svolto in relazione alla specifica fase di produzione o altra attività soggetta ad uno o più obblighi previsti dal disciplinare.

In caso di variazioni della composizione del gruppo di produttori richiedente, le stesse sono comunicate tempestivamente, a cura di quest'ultimo, al Ministero ed alla regione;

c) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, da cui risulti la decisione del gruppo di produttori richiedente di presentare la domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto della stessa;

d) la relazione tecnica, da redigere in conformità a quanto previsto nell'art. 27, comma 8, lettera a), oppure nell'art. 38, comma 1, lettera a), o nell'art. 40, comma 1, lettera a), del presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;

e) la relazione storica, da redigere in conformità a quanto previsto nell'art. 27, comma 8, lettera b), oppure nell'art. 38, comma 1, lettera b), o nell'art. 40, comma 1, lettera b), del presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;

f) la relazione socio-economica, da redigere in conformità a quanto previsto nell'art. 27, comma 8, lettera c), oppure nell'art. 38, comma 1, lettera c), o nell'art. 40, comma 1, lettera c), del presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;

g) ove non ci si riferisca a confini amministrativi, la cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona geografica definita nel disciplinare e dei suoi confini, anche in formato vettoriale per sistemi di identificazione geografica (GIS).

3. Nel disciplinare può essere previsto il logo identificativo dell'indicazione geografica, costituito da un segno grafico, oppure da un segno grafico e verbale. È consentita l'utilizzazione come logo identificativo dell'indicazione geografica di un marchio in fase di registrazione o già registrato, a condizione che ne venga garantito l'utilizzo, a titolo gratuito ed esclusivo, a tutti gli operatori

che saranno iscritti al sistema di controllo della pertinenza indicazione geografica, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - Serie L - del regolamento di esecuzione che registra l'indicazione geografica.

4. Il gruppo di produttori richiedente, in qualsiasi momento antecedente all'adozione della decisione del Ministero sulla domanda di registrazione, può ritirare la domanda di registrazione presentata.

Art. 8.

Presentazione della domanda di registrazione nella fase nazionale

1. Il gruppo di produttori richiedente presenta la domanda di registrazione, comprensiva della documentazione allegata, al competente ufficio del Ministero e, contestualmente, alla regione, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 9 del presente decreto. Nel caso in cui la zona geografica definita nel disciplinare ricada nel territorio di più regioni, la domanda è trasmessa a tutte le regioni interessate.

2. La domanda di registrazione, a pena di irricevibilità, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ed in regola con le norme sull'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Parere sulla domanda di registrazione da parte della regione

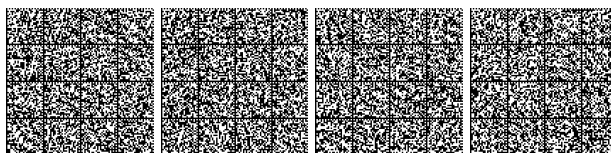
1. La regione o, nell'ipotesi prevista dal secondo periodo dell'art. 8, comma 1, del presente decreto, almeno una delle regioni interessate può richiedere al Ministero, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione, la convocazione di una riunione per l'esame delle problematiche legate alla domanda di registrazione. Il Ministero convoca la riunione, che si tiene entro trenta giorni dalla richiesta. Della riunione è redatto apposito verbale congiunto.

2. Prima di richiedere la riunione, la regione:

a) accerta la legittimazione del gruppo di produttori richiedente;

b) verifica la completezza della documentazione presentata.

3. Se all'esito della riunione emergono esigenze istruttorie, il Ministero formula le osservazioni e richiede le necessarie integrazioni al gruppo di produttori richiedente. Il gruppo di produttori richiedente fornisce la dovuta risposta al Ministero e alla regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La mancata risposta da parte del gruppo di produttori richiedente comporta la chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero. In caso di risposta incompleta o non esaustiva da parte del gruppo di produttori richiedente, invece, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al gruppo di produttori richiedente assegnando un ulteriore termine di dieci giorni per la presentazione di documentazione idonea a superare tali motivi ostativi.



4. Salvo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, la regione può autonomamente formulare osservazioni e richiedere integrazioni al gruppo di produttori richiedente. E, inoltre, facoltà della regione effettuare opportune consultazioni sul territorio in merito alla domanda di registrazione.

5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione, la regione o, nell'ipotesi prevista dal secondo periodo dell'art. 8, comma 1, del presente decreto, ciascuna regione interessata esprime il proprio parere.

6. Il termine di cui al comma 5 del presente articolo è sospeso a seguito della richiesta di convocazione della riunione da parte della regione e ricomincia a decorrere, a seconda dei casi, dalla data della riunione o, in caso di richieste istruttorie, dalla data di ricezione della risposta da parte del gruppo di produttori richiedente oppure, in mancanza di risposta, dalla scadenza dei termini previsti dal secondo e dal quarto periodo del comma 3 del presente articolo.

7. La regione, prima dell'espressione del parere, in conformità al proprio ordinamento, assicura la pubblicazione a fini informativi del disciplinare, nonché di eventuali limitazioni proposte all'uso o alla protezione dell'indicazione geografica ed eventuali misure transitorie proposte dal gruppo di produttori richiedente.

8. Entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo, la regione trasmette al Ministero:

- a) il proprio parere sulla domanda di registrazione;
- b) il collegamento ipertestuale alla pubblicazione dei documenti contenuti nella domanda di registrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 7 del presente articolo;
- c) le eventuali memorie scritte e documenti presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale;
- d) il disciplinare ed il documento unico eventualmente aggiornati all'esito delle richieste istruttorie di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 10.

Esame della domanda di registrazione da parte del Ministero

1. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del parere della regione o, in caso di mancata ricezione del predetto parere, dalla data di scadenza del termine previsto dall'art. 9, comma 5, del presente decreto, il Ministero:

- a) accerta la completezza della documentazione;
- b) valuta la rispondenza della domanda di registrazione alle condizioni stabilite dagli articoli 9, 10, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 46, 47, 48, paragrafi 1 e 2, e 50 del regolamento (UE) 2024/1143, dagli articoli 93, 95 e 100, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e dall'art. 3, paragrafo 4, 23, e 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, nonché dalla pertinente normativa nazionale, per la registrazione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, a seconda dei casi.

2. Il Ministero può formulare osservazioni e richiedere le necessarie integrazioni al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione anche alla regione. Il gruppo di produttori richiedente fornisce la dovuta risposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La mancata risposta da parte del gruppo di produttori richiedente comporta la chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero. In caso di risposta incompleta o non esaustiva da parte del gruppo di produttori richiedente, invece, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al gruppo di produttori richiedente assegnando un ulteriore termine di dieci giorni per la presentazione di documentazione idonea a superare tali motivi ostativi. Il termine di novanta giorni di cui al comma 1 del presente articolo è sospeso fino alla data in cui il Ministero riceve la risposta dal gruppo di produttori richiedente e, comunque, per un periodo non superiore, a seconda dei casi, a sessanta o a settanta giorni.

3. All'esito dell'istruttoria, se la documentazione è completa e la domanda di registrazione soddisfa le condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione e nazionale per la registrazione delle indicazioni geografiche, a seconda dei casi, dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, il Ministero convoca la riunione di pubblico accertamento, allo scopo di verificare la rispondenza del contenuto del disciplinare agli usi locali, leali e costanti.

4. Il Ministero, sentiti il gruppo di produttori richiedente e la regione, stabilisce la data, l'ora e il luogo della riunione di pubblico accertamento. L'avviso contenente le informazioni previste nel periodo precedente è pubblicato sui siti internet del Ministero e della regione, unitamente al disciplinare aggiornato all'esito dell'istruttoria.

5. Il gruppo di produttori richiedente assicura la massima divulgazione dell'avviso, anche mediante la pubblicazione su quotidiani cartacei e *on-line* di rilevanza locale, regionale o nazionale, a seconda dei casi, la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l'ampiezza della divulgazione sono adeguati all'estensione della zona geografica definita nel disciplinare relativo all'indicazione geografica oggetto della domanda di registrazione. Il gruppo di produttori richiedente provvede, altresì, a trasmettere a mezzo posta elettronica certificata copia dell'avviso alle amministrazioni locali ricadenti nella zona geografica di cui al precedente periodo e alle organizzazioni professionali e di categoria interessate rappresentative a livello locale, regionale o nazionale, a seconda dei casi.

6. Il gruppo di produttori richiedente fornisce al Ministero evidenze oggettive dell'avvenuta divulgazione dell'evento ai sensi del comma 5 del presente articolo.

7. La riunione di pubblico accertamento è aperta a tutti i soggetti interessati. Il gruppo di produttori richiedente provvede alla registrazione dei partecipanti e rende disponibile ai partecipanti copia del disciplinare.

8. Alla riunione di cui al comma 3 del presente articolo partecipano almeno due funzionari del Ministero ed i rappresentanti della regione e del gruppo di produttori richiedente. Dopo aver dato atto della regolare convocazione della riunione, i funzionari del Ministero:

- a) danno lettura del disciplinare;
- b) acquisiscono eventuali osservazioni ritenute recepitabili in tale sede;



c) informano i partecipanti che, all'esito della riunione di pubblico accertamento, la domanda di registrazione sarà pubblicata sul sito internet del Ministero, al fine di consentire lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione prevista dall'art. 11 del presente decreto.

9. Nell'ipotesi prevista dal comma 8, lettera b), del presente articolo, il Ministero, almeno dieci giorni prima dell'inizio della procedura nazionale di opposizione, trasmette al gruppo di produttori richiedente il disciplinare aggiornato a seguito della riunione di pubblico accertamento, dandone comunicazione anche alla regione.

Art. 11.

Procedura nazionale di opposizione

1. All'esito dell'esame della domanda di registrazione, il Ministero, ai sensi del secondo periodo dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» i documenti contenuti nella domanda di registrazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, ad esclusione di quelli previsti dai punti c.2) e c.3) e richiede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di un comunicato contenente:

a) l'avviso che è stata presentata la domanda di registrazione e che i documenti previsti dall'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 sono pubblicati sul sito internet del Ministero nella sezione «Pubblicità legale»;

b) l'avvertimento che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero, può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso il Ministero e l'indicazione dei recapiti del competente ufficio del Ministero. L'avvertimento previsto dal periodo precedente è, altresì, pubblicato sul sito internet del Ministero contestualmente alla pubblicazione della domanda di registrazione;

c) il collegamento ipertestuale alla pagina del sito internet del Ministero in cui i documenti di cui alla lettera a) sono pubblicati.

2. Ai sensi del secondo periodo dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero, qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso il Ministero. L'opposizione, a pena di irricevibilità, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al competente ufficio del Ministero.

3. L'opposizione alla domanda di registrazione è redatta in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati VII/A, VII/B o VII/C al presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) l'indicazione del nome oggetto della domanda di registrazione alla quale l'opposizione si riferisce e della data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero;

b) i dati identificativi ed i recapiti della persona fisica o giuridica che presenta l'opposizione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) la descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che presenta l'opposizione;

d) l'indicazione di uno o più dei seguenti motivi di opposizione:

d.1) l'indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di indicazione geografica o ai requisiti di cui:

alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i vini;

all'art. 3, paragrafo 4, e al Capo III del regolamento (UE) 2019/787, per le bevande spiritose;

al regolamento (UE) 2024/1143, per i prodotti agricoli;

d.2) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe impedita da una o più delle circostanze di cui all'art. 28, all'art. 29, all'art. 30 o all'art. 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;

d.3) la registrazione dell'indicazione geografica proposta danneggerebbe l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico o di un marchio commerciale oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero ai sensi del comma 1 del presente articolo;

e) le ragioni debitamente motivate dell'opposizione, ivi inclusa la chiara e precisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui l'opposizione si fonda;

f) i documenti atti a comprovare l'esistenza dell'interesse legittimo e dei fatti di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed e) del presente comma;

g) eventuali richieste relative alla concessione di uno o più periodi transitori previsti dall'art. 20 del regolamento (UE) 2024/1143 e i documenti atti a comprovare il soddisfacimento delle condizioni previste da tale articolo, a seconda dei casi;

h) il consenso alla trasmissione dei dati personali contenuti nell'opposizione.

4. Entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle opposizioni presentate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero ne valuta la ricevibilità e l'ammissibilità. Il Ministero trasmette le opposizioni ricevibili ed ammissibili al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione alla regione.

5. In caso di opposizioni ricevibili ed ammissibili, il Ministero invita il gruppo di produttori richiedente e ciascun opponente ad avviare idonee consultazioni, anche disgiuntamente, al fine di ricercare un accordo sulla domanda di registrazione, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento del predetto invito. Il termine previsto dal periodo precedente può essere prorogato dal Ministero, su richiesta del gruppo di produttori richiedente, di ulteriori sessanta giorni. Il gruppo di produttori richiedente e l'opponente avviano senza indebiti ritardi le consultazioni e si trasmettono reciprocamente ogni in-



formazione utile al raggiungimento dell'accordo sulla domanda di registrazione. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle consultazioni da parte del gruppo di produttori richiedente o dell'opponente comporta, rispettivamente, la chiusura del procedimento amministrativo oppure il rigetto dell'opposizione.

6. Entro trenta giorni dalla fine delle consultazioni, il gruppo di produttori richiedente trasmette a mezzo posta elettronica certificata al Ministero, dandone comunicazione anche alla regione, una relazione sull'esito delle consultazioni, compresa l'eventuale proposta di modifiche da apportare alla domanda di registrazione in conseguenza delle opposizioni ricevute, utilizzando il modulo di cui all'allegato VIII al presente decreto. In caso di accordo parziale o di mancato raggiungimento dell'accordo, il gruppo di produttori richiedente trasmette, unitamente alla relazione, idonee controdeduzioni atte a superare le opposizioni non oggetto di rinuncia espressa e l'eventuale documentazione a sostegno delle stesse. La mancata trasmissione senza giustificato motivo della relazione e, se del caso, delle controdeduzioni da parte del gruppo di produttori richiedente comporta la chiusura del procedimento amministrativo. Entro il termine di cui al primo periodo del presente comma, ciascun opponente può trasmettere a mezzo posta elettronica certificata al Ministero, dandone comunicazione anche alla regione e al gruppo di produttori richiedente, la propria posizione in merito all'esito delle consultazioni.

7. Il Ministero, anche su richiesta della regione, del gruppo di produttori richiedente o dell'opponente, prima della conclusione del periodo di consultazioni, può indire una riunione al fine di esaminare contestualmente specifiche problematiche emerse nel corso delle consultazioni. Dalla data del provvedimento di indizione della riunione, il termine per lo svolgimento delle consultazioni previsto dal comma 5 del presente articolo è sospeso. Alla riunione partecipano uno o più rappresentanti del Ministero, della regione, del gruppo di produttori richiedente e di ciascun opponente. In caso di accordo totale sulla domanda di registrazione tra il gruppo di produttori proponente e ciascun opponente, il periodo di consultazioni si considera concluso e non si applica il comma 6 del presente articolo. In caso di accordo parziale o di mancato raggiungimento dell'accordo, il Ministero invita il gruppo di produttori richiedente e gli opposenti che non hanno dato il consenso all'accordo a riprendere le consultazioni e il termine di cui al comma 5 del presente articolo riprende a decorrere. Il Ministero convoca sempre una riunione con la regione, il gruppo di produttori richiedente e ciascun opponente in caso di mancato raggiungimento dell'accordo all'esito del periodo di consultazioni.

8. In caso di modifiche alla domanda di registrazione proposte dal gruppo di produttori richiedente all'esito delle consultazioni o nel corso della riunione di cui al comma 7 del presente articolo, il Ministero, prima di procedere ai sensi dell'art. 12 del presente decreto, previo parere della regione, valuta la conformità delle modifiche proposte alle condizioni stabilite dall'art. 10, comma 1, lettera b), del presente decreto. Nell'ipotesi prevista dal comma 7 del presente articolo, il Ministero e la regione svolgono contestualmente tale valutazione nell'ambito della riunione. All'esito delle valutazioni:

a) se le modifiche proposte non sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione e nazionale per la registrazione delle indicazioni geo-

grafiche, le stesse si considerano non presentate e il Ministero procede ai sensi dell'art. 12 del presente decreto. Se l'accordo tra il gruppo di produttori richiedente e l'opponente era condizionato all'accoglimento delle modifiche proposte, il Ministero chiede al gruppo di produttori richiedente la trasmissione di idonee controdeduzioni atte a superare le opposizioni ricevute e l'eventuale documentazione a sostegno delle stesse entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

b) se le modifiche proposte sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione e nazionale per la registrazione delle indicazioni geografiche e le stesse non comportano mutamenti sostanziali della domanda di registrazione, il Ministero integra la domanda di registrazione con le modifiche proposte e procede ai sensi dell'art. 12 del presente decreto;

c) se le modifiche proposte sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione e nazionale per la registrazione delle indicazioni geografiche, ma le stesse comportano mutamenti sostanziali della domanda di registrazione, il Ministero integra la domanda di registrazione con le modifiche proposte ed effettua una nuova procedura di opposizione limitatamente ai profili della domanda di registrazione modificati in modo sostanziale.

Art. 12.

Decisione del Ministero sulla domanda di registrazione

1. Il Ministero adotta un provvedimento di rigetto della domanda di registrazione:

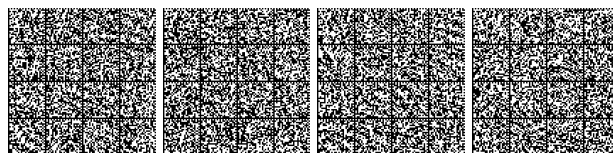
a) se, all'esito dell'istruttoria, la domanda di registrazione non soddisfa le condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione e nazionale per la registrazione delle indicazioni geografiche, a seconda dei casi, dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli;

b) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, viene presentata un'opposizione ricevibile e ammissibile e, in mancanza di accordo totale sulla domanda di registrazione, il Ministero, tenuto conto delle controdeduzioni del gruppo di produttori richiedente, la ritiene fondata.

2. Una domanda di registrazione avente ad oggetto lo stesso nome e basata sui medesimi fatti e sulle medesime prove di una domanda di registrazione per la quale è stato adottato un provvedimento di rigetto non può essere presentata e, se viene presentata, è dichiarata inammissibile dal Ministero.

3. Il Ministero adotta un provvedimento di conclusione della fase nazionale della procedura di registrazione con esito favorevole ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143:

a) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, non vengono presentate opposizioni ricevibili e ammissibili;



b) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, vengono presentate opposizioni ricevibili e ammissibili e:

viene raggiunto un accordo totale sulla domanda di registrazione tra il gruppo di produttori richiedente e tutti gli opposenti;

oppure, in mancanza di accordo totale sulla domanda di registrazione, il Ministero, tenuto conto delle controdeduzioni del gruppo di produttori richiedente, le ritiene non fondate.

4. Il provvedimento di rigetto o il provvedimento favorevole sono trasmessi, a cura del Ministero, al gruppo di produttori richiedente e, se del caso, all'opponente, entro dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso, dandone comunicazione anche alla regione.

5. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 7, secondo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il provvedimento favorevole unitamente al disciplinare aggiornato.

6. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 7, primo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo può presentare un ricorso avverso i provvedimenti adottati in base al presente decreto innanzi al giudice amministrativo, salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a diritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Presentazione della domanda di registrazione nella fase dell'Unione

1. A seguito della pubblicazione del provvedimento favorevole, il Ministero presenta la domanda di registrazione nella fase dell'Unione di cui all'art. 13 del regolamento (UE) 2024/1143 alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. Il gruppo di produttori richiedente, in qualsiasi momento antecedente all'adozione della decisione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2024/1143, può chiedere al Ministero il ritiro della domanda di registrazione. Il Ministero, acquisito il parere favorevole della regione, procede a ritirare la domanda di registrazione presso la Commissione europea.

Art. 14.

Protezione nazionale transitoria

1. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) 2024/1143, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del documento unico e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare conformemente all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero, su richiesta del gruppo di produttori richiedente, può concedere, in via temporanea, una protezione transitoria a livello nazionale al nome oggetto della domanda di registrazione.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il gruppo di produttori richiedente presenta un'apposita richiesta al Ministero, dandone comunicazione anche alla regione. Alla richiesta è allegata una dichiarazione con la quale il gruppo di produttori richiedente esonera espressamente la Repubblica italiana da ogni responsabilità presente e futura conseguente alla protezione nazionale transitoria, in caso di mancata registrazione dell'indicazione geografica da parte della Commissione europea. Una dichiarazione di analogo contenuto è trasmessa al Ministero, alla regione e al gruppo di produttori richiedente, anche successivamente alla concessione della protezione nazionale transitoria, da parte di ogni persona fisica e giuridica che intende avvalersi della protezione nazionale transitoria. La responsabilità per i danni cagionati in conseguenza della protezione nazionale transitoria, in caso di mancata registrazione dell'indicazione geografica da parte della Commissione europea, è assunta dal gruppo di produttori richiedente solidalmente alle singole persone fisiche e giuridiche che si sono avvalse della protezione nazionale transitoria.

3. Il Ministero, previo parere della regione, valuta la richiesta e, se opportuno, concede con decreto la protezione nazionale transitoria. Le misure adottate con il decreto di concessione della protezione nazionale transitoria hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono sul mercato interno dell'Unione o sugli scambi internazionali. L'entrata in vigore della protezione nazionale transitoria è condizionata all'emanazione del decreto di autorizzazione dell'autorità pubblica o dell'organismo delegato incaricato della verifica del rispetto del disciplinare e all'approvazione del relativo piano dei controlli. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il decreto di concessione della protezione nazionale transitoria, a seguito della sua entrata in vigore, e richiede la pubblicazione di un comunicato contenente l'avviso dell'entrata in vigore della protezione nazionale transitoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione della protezione nazionale transitoria, il nome oggetto di protezione nazionale transitoria può essere utilizzato dagli operatori iscritti al relativo sistema di controllo.

5. Ai sensi dell'art. 37, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1143, i simboli dell'Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, le indicazioni «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e «indicazione geografica», nonché le abbreviazioni «DOP» e «IGP», a seconda dei casi, non possono figurare nell'etichettatura dei prodotti designati dal nome oggetto di protezione nazionale transitoria. Nell'etichettatura dei prodotti designati dal nome oggetto di protezione nazionale transitoria, tale nome è seguito dalla dicitura «in protezione nazionale transitoria».

6. La protezione nazionale transitoria concessa in base al presente articolo cessa alla data in cui entra in vigore l'atto di esecuzione che decide in merito alla domanda di registrazione, adottato ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2024/1143, oppure alla data in cui la domanda di registrazione è ritirata ai sensi del secondo periodo dell'art. 13, comma 2, del presente decreto.



Art. 15.

*Richieste di informazioni supplementari
o di modifiche della domanda nella fase dell'Unione*

1. Se, nel corso dell'esame della domanda di registrazione nella fase dell'Unione, la Commissione europea richiede informazioni supplementari o modifiche della domanda di registrazione ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero trasmette tali richieste al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione anche alla regione. Il gruppo di produttori richiedente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fornisce al Ministero le dovute informazioni e, se del caso, l'assenso alle modifiche richieste, dandone comunicazione anche alla regione. Il mancato assenso alle modifiche richieste dalla Commissione europea comporta il ritiro della domanda di registrazione da parte del Ministero.

2. Se, nel corso della procedura di opposizione dell'Unione di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2024/1143, sono presentate opposizioni ritenute ricevibili dalla Commissione europea, il Ministero trasmette al gruppo di produttori richiedente l'opposizione e i documenti ricevuti dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, terzo periodo, del regolamento (UE) 2024/1143, dandone comunicazione anche alla regione. Il Ministero trasmette al gruppo di produttori richiedente, altresì, le informazioni ricevute dall'opponente nel corso delle consultazioni previste dall'art. 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, dandone comunicazione anche alla regione. Il gruppo di produttori richiedente trasmette al Ministero, entro un congruo termine stabilito nelle comunicazioni di cui ai periodi precedenti, le dovute informazioni necessarie al raggiungimento di un accordo con l'opponente o al superamento dell'opposizione ricevuta, a seconda dei casi, e, se richiesto, l'assenso ad apportare modifiche alla domanda di registrazione, dandone comunicazione anche alla regione.

3. Nelle ipotesi di modifica della domanda di registrazione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero aggiorna la domanda di registrazione pubblicata sul proprio sito internet.

Art. 16.

*Adempimenti successivi alla registrazione
dell'indicazione geografica*

1. A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L - del regolamento di esecuzione della Commissione europea che registra l'indicazione geografica ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero pubblica sul proprio sito internet, nell'apposita sezione dedicata ai disciplinari delle indicazioni geografiche registrate dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, a seconda dei casi, la versione del disciplinare aggiornata all'esito della procedura di registrazione.

2. Il Ministero procede, altresì, a pubblicare sul proprio sito internet un avviso relativo all'avvenuta registrazione dell'indicazione geografica ed il collegamento ipertestuale alla pubblicazione del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

Sezione II

PROCEDURA NAZIONALE DI OPPOSIZIONE SUPPLEMENTARE
NELLA FASE DELL'UNIONE

Art. 17.

*Procedura nazionale di opposizione supplementare a
seguito di richieste della Commissione europea o in
conseguenza delle consultazioni nella fase dell'Unione*

1. Nelle ipotesi previste dall'art. 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il Ministero, prima di comunicare alla Commissione europea la versione aggiornata del documento unico, pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il disciplinare aggiornato con le modifiche sostanziali apportate a seguito di richieste della Commissione europea o in conseguenza delle consultazioni nella fase dell'Unione, a seconda dei casi.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione del disciplinare aggiornato, può presentare un'opposizione avverso le modifiche sostanziali apportate al disciplinare.

3. Per la presentazione dell'opposizione alle modifiche sostanziali apportate al disciplinare, si applica *mutatis mutandis* quanto previsto dall'art. 11, commi 2, secondo periodo, e 3 del presente decreto.

4. Alla procedura di opposizione supplementare di cui al presente articolo si applica *mutatis mutandis* quanto previsto dall'art. 11, commi da 4 a 7.

5. All'esito della procedura nazionale di opposizione supplementare, il Ministero:

a) se ritiene l'opposizione fondata, sentita la regione: ritira la domanda di registrazione presso la Commissione europea, nell'ipotesi prevista dall'art. 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

rinuncia ad apportare le modifiche alla domanda di registrazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27;

b) se ritiene l'opposizione non fondata, aggiorna il documento unico, adattandolo sulla base del disciplinare aggiornato, e lo trasmette alla Commissione europea, dandone comunicazione anche alla regione.

Sezione III

PROCEDURA DI OPPOSIZIONE DELL'UNIONE IN CASO DI DOMANDE
DI REGISTRAZIONE PRESENTATE DA ALTRI STATI MEMBRI O DA
UN RICHIEDENTE DI UN PAESE TERZO

Art. 18.

Presentazione dell'opposizione al Ministero

1. In caso di presentazione della domanda di registrazione nella fase dell'Unione da parte di un altro Stato membro o di un richiedente di un Paese terzo, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termi-



ne di un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del documento unico e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare conformemente all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, può presentare un'opposizione al Ministero ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. L'opposizione, avente i medesimi contenuti previsti dall'art. 11, comma 3, del presente decreto, è redatta in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati IX/A, IX/B o IX/C al presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli ed è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al competente ufficio del Ministero.

Art. 19.

Esame dell'opposizione e decisione sulla presentazione dell'opposizione alla Commissione europea

1. Il Ministero esamina l'opposizione di cui all'art. 18 del presente decreto e decide se presentarla alla Commissione europea a norma dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, comunicando l'esito di tale decisione all'opponente. Nel caso di pluralità di opposizioni, il Ministero, se decide di presentarle alla Commissione europea a norma dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, presenta contestualmente le opposizioni alla Commissione europea, comunicando tale decisione a tutti gli opposenti.

Art. 20.

Partecipazione alle consultazioni nell'ambito della procedura di opposizione dell'Unione

1. Il Ministero trasmette al soggetto che ha presentato l'opposizione di cui all'art. 18 del presente decreto l'invito ad avviare idonee consultazioni con il richiedente ricevuto dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. Il soggetto che ha presentato l'opposizione, con l'assistenza del Ministero, partecipa alle consultazioni con il richiedente e trasmette le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143.

3. Il soggetto che ha presentato l'opposizione può chiedere al Ministero di notificare la propria posizione alla Commissione europea alla fine delle consultazioni ai sensi dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143. In caso di pluralità di richieste, il Ministero notifica una posizione comune alla Commissione europea.

Capo III

MODIFICHE DEL DISCIPLINARE

Art. 21.

Modifica dell'Unione

1. Una modifica del disciplinare è considerata una «modifica dell'Unione» nelle ipotesi previste dall'art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alla procedura relativa alle modifiche dell'Unione si applicano *mutatis mutandis* gli articoli da 7 a 20 del presente decreto, ad esclusione degli articoli 7, comma 1, e 14.

3. La domanda di modifica dell'Unione può essere presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto della pertinente DOP o IGP oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 e dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli.

4. Al di fuori dell'ipotesi in cui la modifica dell'Unione riguardi una variazione della zona geografica definita nel disciplinare, se la domanda è presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto non si applica quanto previsto dall'art. 10, commi da 3 a 9, del presente decreto.

5. La domanda di modifica dell'Unione, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati X/A, X/B o X/C al presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, comprende:

- a) il disciplinare consolidato con le modifiche proposte;
- b) il documento unico aggiornato in base alla modifica proposta;
- c) la documentazione di accompagnamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del presente decreto, eventualmente aggiornata.

6. Alla domanda è allegata la documentazione prevista dall'art. 7, comma 2, del presente decreto, con le seguenti precisazioni:

a) l'atto costitutivo, l'eventuale statuto e l'elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto non sono richiesti, se la domanda è presentata da un Consorzio di tutela riconosciuto;

b) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) del presente decreto è adottata nel rispetto delle modalità previste dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;

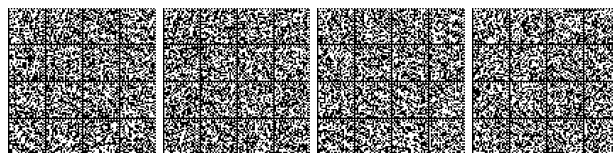
c) le relazioni tecnica, storica e socio-economica di cui all'art. 7, comma 2, lettere d), e) e f) del presente decreto sono adeguate alle modifiche proposte;

d) la cartografia di cui all'art. 7, comma 2, lettera g), del presente decreto è richiesta solo in caso di variazione della zona geografica definita nel disciplinare, ove non ci si riferisca a confini amministrativi.

7. Alla domanda è, altresì, allegata la seguente ulteriore documentazione:

a) un quadro sinottico a due colonne, contenente, nella prima, la versione vigente del disciplinare e, nella seconda, la versione del disciplinare con le modifiche proposte in evidenza;

b) la spiegazione del motivo per cui ciascuna modifica rientra nella definizione di modifica dell'Unione;



c) le voci del disciplinare e del documento unico relative alle questioni oggetto di ciascuna delle modifiche proposte, con la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche proposte e dei motivi che le rendono necessarie;

d) l'indicazione di eventuali modifiche ordinarie indissolubilmente legate alla modifica dell'Unione conformemente all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 22.

Modifica ordinaria

1. Qualsiasi altra modifica del disciplinare che non rientri tra le ipotesi previste dall'art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 è considerata una «modifica ordinaria».

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alla procedura relativa alle modifiche ordinarie si applicano *mutatis mutandis* gli articoli da 7 a 11 del presente decreto, ad esclusione degli articoli 7, comma 1, e 14.

3. La domanda di modifica ordinaria può essere presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto della pertinente DOP o IGP oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 e dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli.

4. Al di fuori dell'ipotesi in cui la modifica ordinaria riguardi una variazione della zona geografica definita nel disciplinare, se la domanda è presentata dal consorzio di tutela riconosciuto non si applica quanto previsto dall'art. 10, commi da 3 a 9, del presente decreto.

5. La domanda di modifica ordinaria, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati X/A, X/B o X/C al presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, comprende:

a) il disciplinare consolidato con le modifiche proposte;

b) se la modifica proposta comporta altresì una modifica del documento unico, il documento unico aggiornato in base alle modifiche proposte;

c) la documentazione di accompagnamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del presente decreto, eventualmente aggiornata.

6. Alla domanda è allegata la documentazione prevista dall'art. 7, comma 2, del presente decreto, con le seguenti precisazioni:

a) l'atto costitutivo, l'eventuale statuto e l'elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto non sono richiesti, se la domanda è presentata da un consorzio di tutela riconosciuto;

b) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), del presente decreto è adottata nel rispetto delle modalità previste dai Titoli II, III o IV del

presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;

c) le relazioni tecnica, storica e socio-economica di cui all'art. 7, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto sono adeguate alle modifiche proposte;

d) la cartografia di cui all'art. 7, comma 2, lettera g), del presente decreto è richiesta solo in caso di variazione della zona geografica definita nel disciplinare, ove non ci si riferisca a confini amministrativi.

7. Alla domanda è, altresì, allegata la seguente ulteriore documentazione:

a) un quadro sinottico a due colonne, contenente, nella prima, la versione vigente del disciplinare e, nella seconda, la versione del disciplinare con le modifiche proposte in evidenza;

b) la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria;

c) le voci del disciplinare e, se del caso, del documento unico, relative alle questioni oggetto di ciascuna delle modifiche proposte, con la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche proposte e dei motivi che le rendono necessarie, indicando se comportano altresì una modifica del documento unico.

8. All'esito dell'istruttoria, il Ministero:

a) adotta un provvedimento di rigetto della domanda di modifica ordinaria, nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, del presente decreto;

b) emana un decreto di approvazione della modifica ordinaria, nei casi previsti dall'art. 12, comma 3, del presente decreto. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2024/27, tale decreto di approvazione comprende il collegamento ipertestuale alla versione pubblicata del disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato. Se riguarda un'indicazione geografica per la quale non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la modifica ordinaria comprende sempre un documento unico.

9. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, commi 4, 5 e 6, del presente decreto.

10. La modifica ordinaria approvata è applicabile, nel territorio nazionale, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di approvazione della modifica ordinaria, fatta salva diversa disposizione.

11. Il decreto di approvazione della modifica ordinaria può contenere, *mutatis mutandis*, disposizioni su un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia dalla data della sua pubblicazione, alle stesse condizioni previste dall'art. 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143.

12. A seguito della pubblicazione del decreto di approvazione della modifica ordinaria, il Ministero comunica quest'ultimo alla Commissione europea ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9, primo periodo, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria del disci-



plinare di un'indicazione geografica per la quale non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è sempre accompagnata da un documento unico da pubblicare a titolo informativo a livello dell'Unione.

13. A seguito della pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9, secondo periodo del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il Ministero pubblica sul proprio sito internet, nell'apposita sezione dedicata ai disciplinari delle indicazioni geografiche registrate dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, a seconda dei casi, la versione del disciplinare consolidata con le modifiche approvate.

14. Il Ministero procede, altresì, a pubblicare sul proprio sito internet un avviso relativo all'avvenuta pubblicazione della modifica ordinaria da parte della Commissione europea ed il collegamento ipertestuale alla pubblicazione del disciplinare di cui al comma 12 del presente articolo. L'avviso di cui al periodo precedente specifica che, a seguito dell'avvenuta pubblicazione da parte della Commissione europea, la modifica ordinaria è applicabile nell'intero territorio dell'Unione ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 23.

Modifica temporanea

1. Una modifica ordinaria è considerata una «modifica temporanea» alle condizioni stabilite dall'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. La domanda di modifica temporanea può essere presentata, con le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto, dal consorzio di tutela riconosciuto della pertinente DOP o IGP oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo nel rispetto delle condizioni previste dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli.

3. La domanda di modifica temporanea, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati XI/A, XI/B o XI/C al presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, comprende:

a) i dati identificativi ed i recapiti, a seconda dei casi, del consorzio di tutela riconosciuto oppure del gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo, ivi incluso il domicilio digitale di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) le voci del disciplinare relative alle questioni oggetto di ciascuna delle modifiche proposte, con la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche proposte e dei motivi che le rendono necessarie;

c) la spiegazione dei motivi per cui la modifica temporanea richiesta sia risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche oppure sia motivata da calamità

naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli o da significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi eventi geopolitici, che incidono sull'approvvigionamento di materie prime, così come ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti;

d) a seconda dei casi, l'atto di natura legislativa, regolamentare o provvedimentale adottato da un'autorità pubblica che impone misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario oppure l'atto emanato dall'autorità competente concernente il riconoscimento ufficiale di calamità naturali, condizioni meteorologiche sfavorevoli o significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi eventi geopolitici, che incidono sull'approvvigionamento di materie prime.

4. La regione pubblica sul proprio sito internet, a fini informativi, l'avviso relativo alla presentazione della domanda di modifica temporanea e trasmette al Ministero il proprio parere.

5. Il Ministero, previo accertamento della completezza ed adeguatezza della documentazione, valuta la rispondenza della domanda di modifica temporanea alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione e nazionale e, se la valutazione è positiva, emana il decreto di approvazione della modifica temporanea. Nel decreto di approvazione di una modifica temporanea è stabilito il periodo di tempo limitato di applicazione della modifica temporanea stessa, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/27.

6. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste dall'art. 12, commi 4, 5 e 6, del presente decreto.

7. La modifica temporanea approvata è applicabile, nel territorio nazionale, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione della modifica temporanea, fatta salva diversa disposizione.

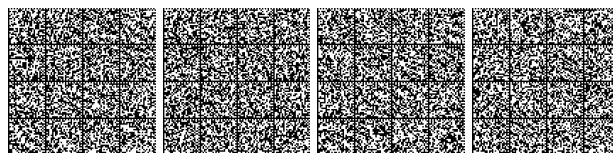
8. A seguito della pubblicazione del decreto di approvazione della modifica temporanea, il Ministero comunica quest'ultimo alla Commissione europea ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27.

9. A seguito della pubblicazione della comunicazione di una modifica temporanea da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 7, paragrafo 7, primo periodo, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il Ministero pubblica sul proprio sito internet un avviso relativo all'avvenuta pubblicazione della modifica temporanea da parte della Commissione europea. L'avviso di cui al periodo precedente specifica che, a seguito dell'avvenuta pubblicazione da parte della Commissione europea, la modifica temporanea è applicabile nell'intero territorio dell'Unione ai sensi dell'art. 7, paragrafo 7, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 24.

Relazioni tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie

1. Se una domanda di modifica dell'Unione comprende anche modifiche ordinarie, ivi incluse le modifiche temporanee, il Ministero esamina soltanto la modifica dell'Unione. Qualsiasi modifica ordinaria, ivi incluse le modifiche



temporanee, è considerata come non presentata al Ministero. L'esame di tali domande da parte del Ministero verte sulle modifiche dell'Unione proposte. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, ultimo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero può invitare il richiedente nella fase nazionale a modificare altri elementi del disciplinare.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, una modifica ordinaria inclusa in una domanda di modifica dell'Unione indissolubilmente legata a quest'ultima può essere presentata unitamente alla modifica dell'Unione ed è considerata, in via eccezionale, parte di tale modifica dell'Unione. In tali casi, il legame indissolubile tra la modifica dell'Unione e la modifica ordinaria è spiegato nella domanda di modifica dell'Unione.

3. Nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il richiedente nella fase nazionale trasmette al Ministero, a seconda dei casi, il documento unico aggiornato incluso nella domanda di approvazione di una modifica dell'Unione oppure la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell'Unione che le modifiche ordinarie, ai fini della successiva comunicazione alla Commissione europea.

Capo IV

CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE

Art. 25.

Cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica

1. La cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica originaria dell'Italia può essere richiesta:

a) nei casi previsti dall'art. 25, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1143, da qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale;

b) nel caso previsto dall'art. 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, dal consorzio di tutela riconosciuto della pertinente DOP o IGP oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 e dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alla procedura relativa alla cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 7, comma 4, 8, 9, 10, 11, ad esclusione dei commi 3 e 8, 12, 13, 16, 18, 19 e 20 del presente decreto.

3. Se la domanda è presentata dal consorzio di tutela riconosciuto non si applica quanto previsto dall'art. 10, commi da 3 a 9, del presente decreto.

4. La domanda di cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica originaria dell'Italia, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati XII/A, XII/B o XII/C al presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, comprende:

a) il nome registrato proposto per la cancellazione, con l'indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose);

b) i dati identificativi ed i recapiti, a seconda dei casi, della persona fisica o giuridica stabilita o residente nel territorio nazionale, del consorzio di tutela riconosciuto oppure del gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo, che ha chiesto la cancellazione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) se la domanda è presentata da una persona fisica o giuridica diversa dal consorzio di tutela riconosciuto o dal gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo, la descrizione dell'interesse legittimo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica e le ragioni debitamente motivate della richiesta di cancellazione in relazione alle ipotesi previste dall'art. 25, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2024/1143;

d) i documenti atti a comprovare l'esistenza dell'interesse legittimo e dei fatti di cui alla lettera c) del presente comma.

5. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del presente articolo, alla domanda di cancellazione di cui al comma 4 del presente articolo è allegata, altresì, la seguente documentazione:

a) se la domanda non è presentata dal consorzio di tutela riconosciuto, l'atto costitutivo, l'eventuale statuto e l'elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente;

b) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, da cui risulti la decisione del consorzio di tutela riconosciuto o del gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di presentare la domanda di cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica, adottata nel rispetto delle modalità previste dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli.

6. L'opposizione alla domanda di cancellazione è redatta in conformità ad uno dei moduli previsti negli allegati XIII/A, XIII/B o XIII/C al presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) l'indicazione del nome oggetto della domanda di cancellazione alla quale l'opposizione si riferisce e della data di pubblicazione della domanda di cancellazione sul sito internet del Ministero;

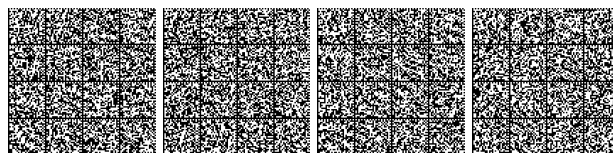
b) i dati identificativi ed i recapiti della persona fisica o giuridica che presenta l'opposizione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) la descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che presenta l'opposizione;

d) la dimostrazione dell'utilizzo commerciale continuato del nome registrato ai sensi dell'art. 25, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1143.

e) i documenti atti a comprovare l'esistenza dell'interesse legittimo e dei fatti di cui, rispettivamente, alle lettere c) e d) del presente comma;

f) il consenso alla trasmissione dei dati personali contenuti nell'opposizione.



7. Nei casi previsti dall'art. 25, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) 2024/1143, la cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica originaria dell'Italia può essere richiesta alla Commissione europea direttamente dal Ministero, sentita la regione, o su istanza debitamente motivata della regione stessa.

8. L'opposizione alla domanda di cancellazione in caso di indicazione geografica originaria di altri Stati membri o Paesi terzi è redatta in conformità ad uno dei moduli previsti negli allegati XIV/A, XIV/B o XIV/C al presente decreto, a seconda che riguardi un'indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE DEI VINI

Capo I

PROCEDURE DI REGISTRAZIONE, MODIFICA E CANCELLAZIONE

Art. 26.

Richiedente nella fase nazionale

1. Nell'ambito della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, il gruppo di produttori richiedente di cui all'art. 6 del presente decreto è costituito dai produttori dello stesso prodotto per il quale viene presentata la domanda.

2. In caso di pluralità di domande per la stessa indicazione geografica, la regione individua il richiedente maggiormente rappresentativo sia in termini di produzione, sia in relazione al numero di produttori.

3. Il comma 2 del presente articolo si applica, altresì, alle procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative ad una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, al di fuori dei casi in cui la domanda venga presentata dal consorzio di tutela riconosciuto.

Art. 27.

Contenuto delle domande di registrazione, modifica e cancellazione

1. Nell'ambito delle procedure di registrazione e modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, il disciplinare include anche le specificazioni e gli ulteriori elementi previsti dall'art. 35 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

2. Nell'ambito delle procedure di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, la delibera assembleare di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto è adottata con la maggioranza dei voti dei presenti.

3. Al fine di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di rappresentatività previsti dall'art. 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, alla domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini è, altresì, allegata, nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente comma, una attestazione di rappresentatività oppure, nel caso previsto dalla lettera *d)* del presente comma, una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e agli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base delle informazioni presenti nello schedario viticolo. Nel reperimento delle informazioni presenti nello schedario viticolo, laddove non esista un organismo delegato autorizzato dal Ministero, il gruppo di produttori richiedente può farsi supportare dalla regione. L'attestazione di rappresentatività, da redigere in conformità all'allegato XV al presente decreto, è rilasciata, su istanza del richiedente, dal competente organismo delegato autorizzato dal Ministero. La dichiarazione sostitutiva, invece, ha lo stesso contenuto dell'attestazione di rappresentatività ed è sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. I requisiti di rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai soggetti che hanno legittimamente espresso voto favorevole alla presentazione della domanda nell'assemblea di cui al comma 2 del presente articolo e, nell'ipotesi prevista dal comma 7 del presente articolo, anche agli ulteriori soggetti che hanno firmato a favore della presentazione della domanda, al fine del raggiungimento dei valori in percentuale indicati nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. L'attestazione di rappresentatività o, a seconda dei casi, la dichiarazione sostitutiva contiene:

a) in caso di D.O.C.G., tutti i seguenti indicatori di rappresentatività relativi alle produzioni rivendicate:

a.1) un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello schedario viticolo per la pertinente D.O.C. di provenienza, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 66%, inteso come media, dei soggetti che conducono tali vigneti e rappresenti almeno il 66%, inteso come media, della superficie totale dichiarata idonea alla rivendicazione della medesima D.O.C. di provenienza;

a.2) un numero di operatori autorizzati che, con riferimento alla produzione certificata e imbottigliata per la pertinente D.O.C. di provenienza, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 51% degli operatori autorizzati per tale D.O.C. di provenienza e rappresenti almeno il 66% della produzione certificata ed imbottigliata della medesima D.O.C. di provenienza;

b) in caso di D.O.C., nell'ipotesi prevista dall'art. 33, comma 2, primo periodo della legge 12 dicembre 2016, n. 238, tutti i seguenti indicatori di rappresentatività relativi alle produzioni rivendicate: un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello schedario viticolo per la pertinente I.G.T. di provenienza, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 35%, inteso come media, dei viticoltori della zona delimitata nella domanda e rappresenti almeno il 35%, inteso come media, della superficie totale dei vigneti della zona delimitata nella domanda e oggetto di rivendicazione o dichiarazione produttiva;



c) in caso di D.O.C., nell'ipotesi prevista dall'art. 33, comma 2, terzo periodo della legge 12 dicembre 2016, n. 238, tutti i seguenti indicatori di rappresentatività relativi alle produzioni rivendicate: un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello schedario viticolo per la pertinente zona espressamente delimitata o sottozona della D.O.C. di provenienza, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 51%, inteso come media, dei soggetti che conducono tali vigneti e rappresenti almeno il 51%, inteso come media, della superficie totale dichiarata idonea alla rivendicazione della medesima zona espressamente delimitata o sottozona della D.O.C. di provenienza;

d) in caso di I.G.T., tutti i seguenti indicatori di rappresentatività relativi alle produzioni: un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello schedario viticolo all'interno della zona delimitata nella domanda, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 20%, inteso come media, dei soggetti che conducono tali vigneti e rappresenti almeno il 20%, inteso come media, della superficie totale dei vigneti della zona delimitata nella domanda che è oggetto di dichiarazione produttiva.

4. Le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di modifica del disciplinare e di cancellazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, ma, in tali casi, gli indicatori di rappresentatività si riferiscono direttamente alla denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta oggetto della domanda.

5. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta agli indicatori di rappresentatività previsti al comma 3 del presente articolo, l'attestazione di rappresentatività o, a seconda dei casi, la dichiarazione sostitutiva contiene anche i seguenti indicatori:

a) in caso di domanda di registrazione, un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello schedario viticolo per la pertinente DOP o IGP di provenienza, a seconda dei casi, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, rappresenti almeno il 66%, inteso come media, della superficie totale dei vigneti della zona delimitata nella domanda che è oggetto di dichiarazione produttiva;

b) in caso di domanda di modifica del disciplinare, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, anche un numero di operatori autorizzati che, con riferimento alla produzione certificata ed imbottigliata per la pertinente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta oggetto della domanda, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, rappresenti almeno il 51%, inteso come media, della produzione certificata ed imbottigliata della medesima denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

6. In caso di domanda di modifica del disciplinare avente ad oggetto la delimitazione della zona di produzione delle uve, l'attestazione di rappresentatività contiene i seguenti indicatori di rappresentatività: un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello

schedario viticolo all'interno della zona geografica delimitata nel pertinente disciplinare, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 51%, inteso come media, dei soggetti che conducono tali vigneti e rappresenti almeno il sessantasei per cento (66%), inteso come media, della superficie totale dei vigneti della predetta zona geografica delimitata che è oggetto di rivendicazione. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, le relazioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere d), e) e f) del presente decreto comprovano che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione delle uve.

7. Nel caso in cui il numero di soggetti che hanno legittimamente espresso voto favorevole alla delibera assembleare di cui al comma 2 del presente articolo non sia sufficiente a rappresentare i valori in percentuale indicati nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, è possibile integrare la predetta delibera assembleare con la raccolta delle firme di altri soggetti, facenti parte delle medesime categorie indicate nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, favorevoli alla presentazione della domanda.

8. Nell'ambito della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, le relazioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere d), e) e f) del presente decreto presentano il seguente contenuto minimo:

a) con riferimento alla relazione tecnica, una descrizione chiara ed esaustiva dei seguenti elementi indicati nel disciplinare, unitamente alle pertinenti evidenze documentali:

a.1) le caratteristiche ambientali della zona geografica delimitata, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine;

a.2) il legame, in caso di DOP, tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'art. 93, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure, in caso di IGP, tra la qualità, la reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto e l'origine geografica di cui all'art. 93, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013;

a.3) le varietà di uve che, nell'ambito di ciascuna categoria di prodotti vitivinicoli, compongono la base ampelografica delle specifiche tipologie previste nel disciplinare, con riferimento alle relative percentuali ed entità delle superfici vitate;

a.4) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite nella zona geografica delimitata e, in particolare, i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;

a.5) le rese per ettaro espresse in quantità di uve e di vino finito, pronto per l'immissione al consumo, tenuto conto dei valori ottenuti nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Le informazioni previste dal periodo precedente possono essere omesse nei casi in cui le predette rese risultino già indicate, per analoghe tipologie, nei disciplinari di altre indicazioni geografiche che designano prodotti provenienti dalla medesima zona geografica delimitata;



a.6) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve per ciascuna tipologia, sulla base di appositi esami analitici;

a.7) le tecniche e le modalità di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalla vigente normativa dell'Unione;

a.8) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo, sulla base di appositi esami analitici e organolettici;

a.9) in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, le motivazioni indicate nel disciplinare ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33, per cui, nel caso specifico, l'imbottigliamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo dell'indicazione geografica, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi;

a.10) in caso di D.O.C.G., il «particolare pregio», in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche rispetto alla media dei prodotti designati dalla D.O.C. di provenienza, e la «rinomanza commerciale» di cui all'art. 33, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

a.11) in caso di D.O.C. relativa a zone espressamente delimitate e sottozona della D.O.C. di provenienza, la «rinomanza commerciale» di cui all'art. 33, comma 2, terzo periodo della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

b) con riferimento alla relazione storica, la documentazione, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare:

b.1) l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome proposto per la registrazione;

b.2) in caso di D.O.C., qualora il nome proposto per la registrazione non costituisca una I.G.T. o non sia previsto come sottozona nel disciplinare di una D.O.C., anche la tradizionale vocazione vitivinicola nella zona geografica delimitata riferita al nome proposto, in relazione allo stretto legame tra la zona geografica delimitata e la qualità o le caratteristiche del prodotto;

b.3) in caso di I.G.T., anche la tradizionale vocazione vitivinicola della zona geografica delimitata, in relazione alla qualità, alla reputazione o altra caratteristica del prodotto;

c) con riferimento alla relazione socio-economica, la descrizione dei seguenti elementi, corredata di riferimenti alle fonti da cui i dati sono tratti:

c.1) il livello della produzione al momento della presentazione della domanda, suddiviso per le tipologie previste nel disciplinare, nell'ambito di ciascuna categoria di prodotto vitivinicolo, e la relativa struttura produttiva;

c.2) la potenzialità produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto.

9. Le disposizioni previste dal comma 8 del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di modifica del disciplinare di una denominazione di origine

protetta o indicazione geografica protetta dei vini, ma, in tali casi, il contenuto delle relazioni è adeguato alla modifica proposta.

10. Alla domanda di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini è, altresì, allegata la ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese di cui all'art. 108 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'importo e le modalità di versamento della tassa prevista dal precedente periodo sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

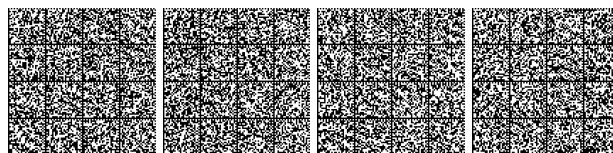
Art. 28.

Domanda di modifica ordinaria presentata da un consorzio di tutela riconosciuto di cui all'art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238

1. Nel caso in cui una domanda di modifica ordinaria sia presentata da un consorzio di tutela riconosciuto di cui all'art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le attestazioni di rappresentatività previste dall'art. 27, commi 3, 4 e 5, del presente decreto possono essere sostituite dal verbale della delibera assembleare adottata con la maggioranza dei voti dei presenti di cui all'art. 27, comma 2, del presente decreto, dal quale risulti la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno il (50% + 1) dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto ad intervenire in assemblea per la denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta oggetto della domanda.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, alla domanda di modifica ordinaria è allegata una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e agli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal presidente dell'assemblea dei soci del consorzio di tutela riconosciuto di cui all'art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che attesti il raggiungimento delle maggioranze indicate nel medesimo comma 1 del presente articolo. La dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma è redatta in conformità all'allegato XVI al presente decreto.

3. Nel caso in cui le maggioranze indicate nel comma 1 del presente articolo non siano raggiunte, è possibile integrare la delibera assembleare con la raccolta delle firme di altri soggetti, facenti parte delle categorie indicate nell'art. 27, commi 3, 4 e 5, del presente decreto, favorevoli alla presentazione della domanda. Nell'ipotesi prevista dal periodo precedente, l'attestazione di rappresentatività si riferisce ai soggetti che hanno legittimamente espresso voto favorevole alla presentazione della domanda nell'assemblea di cui all'art. 27, comma 2, del presente decreto e agli ulteriori soggetti che hanno firmato a favore della presentazione della domanda, al fine del raggiungimento dei valori in percentuale indicati nell'art. 27, commi 3, 4 e 5, del presente decreto.



Art. 29.

Parere sulle domande di registrazione, modifica e cancellazione da parte della Regione

1. Nell'ambito delle procedure di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, l'accertamento della legittimazione del gruppo di produttori richiedente, condotto dalla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a), del presente decreto, ha ad oggetto anche la verifica dei requisiti di rappresentatività di cui agli articoli precedenti.

Art. 30.

Esame delle domande di registrazione, modifica e cancellazione da parte del Ministero

1. Nell'ambito delle procedure di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, all'esame condotto dal Ministero ai sensi dell'art. 10 del presente decreto si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:

a) alla riunione di pubblico accertamento partecipano almeno un rappresentante del Ministero, un rappresentante del Comitato e i rappresentanti della Regione e del richiedente. La disposizione di cui all'art. 10, comma 8, primo periodo del presente decreto non si applica alle procedure indicate al primo alinea del presente articolo;

b) a seguito dello svolgimento della riunione di pubblico accertamento, il Ministero richiede il parere consultivo del Comitato ai sensi dell'art. 35, comma 3, del presente decreto. Nelle procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione in cui la riunione di pubblico accertamento non ha luogo, il Ministero richiede il parere di cui al periodo precedente all'esito dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del presente decreto.

Art. 31.

Procedura nazionale di opposizione

1. Nell'ambito delle procedure di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, alla riunione indetta dal Ministero di cui all'art. 11, comma 7, del presente decreto, partecipa anche il Presidente del Comitato o un altro componente del Comitato da questi delegato.

Art. 32.

Protezione nazionale transitoria

1. Nell'ambito della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, il decreto con il quale il Ministero concede la protezione nazionale transitoria di cui all'art. 14 del presente decreto è applicabile, per le produzioni vitivinicole derivanti da una determinata campagna vendemmiale, a condizione che entri in vigore antecedente

all'inizio del relativo periodo vendemmiale di cui all'art. 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Gli effetti del decreto di concessione della protezione nazionale transitoria sono prorogati fino all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che decide in merito alla domanda di registrazione, adottato ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2024/1143, oppure alla data in cui la domanda di registrazione è ritirata ai sensi del secondo periodo dell'art. 13, comma 2, del presente decreto.

Art. 33.

Etichettatura temporanea e presentazione

1. Con riferimento alle denominazioni di origine protette ed alle indicazioni geografiche protette dei vini oggetto di un decreto di concessione della protezione nazionale transitoria di cui all'art. 14 del presente decreto, gli operatori iscritti al relativo sistema di controllo ai sensi dell'art. 14, comma 4, del presente decreto possono indicare tali nomi nell'etichettatura e nella presentazione dei relativi prodotti, nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011, ai sensi dell'art. 106-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Per i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo è vietato utilizzare i simboli dell'Unione che indicano la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta, le indicazioni dell'Unione «denominazione d'origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e le abbreviazioni «DOP» e «IGP», nonché le menzioni tradizionali «Denominazione di origine controllata e garantita», «Denominazione di origine controllata», «Indicazione geografica tipica» e le relative sigle «D.O.C.G.», «D.O.C.» e «I.G.T.», fino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione sulla registrazione ai sensi dell'art. 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143.

3. Qualora la domanda di registrazione avente ad oggetto la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta di cui al comma 1 del presente articolo sia respinta dalla Commissione europea oppure sia stata ritirata ai sensi del secondo periodo dell'art. 13, comma 2, del presente decreto, i prodotti già etichettati conformemente al presente articolo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo non si applica l'art. 14, comma 5, del presente decreto.

Art. 34.

Domanda di transizione da D.O.C. a D.O.C.G. e da I.G.T. a D.O.C.

1. Alla domanda di transizione di una D.O.C. in una D.O.C.G. si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste dall'art. 22 e dal Titolo II del presente decreto, ad esclusione degli articoli 27, comma 6, e 28 del presente decreto.

2. Alla domanda di transizione di una I.G.T. in una D.O.C. si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste dall'art. 21 e dal Titolo II del presente decreto.



Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMITATO

Art. 35.

Funzioni del Comitato

1. In relazione alle competenze di cui all'art. 40, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Comitato, anche su richiesta del Ministero, svolge funzioni di studio e approfondimento in ordine a specifici aspetti tecnico-scientifici connessi alla tutela ed alla valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini designati da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, con particolare riguardo agli aspetti emergenti in ambito nazionale ed internazionale.

2. Con riferimento alle funzioni previste dalle disposizioni di cui all'art. 40, comma 6, lettera a) della legge 12 dicembre 2016 e al Titolo II del presente decreto, il Ministero si avvale del Comitato nell'ambito delle seguenti procedure relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini:

- a) di registrazione;
- b) di modifica dell'Unione;
- c) di modifica ordinaria, ad eccezione delle modifiche di natura formale.
- d) di cancellazione.

3. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero, preliminarmente all'adozione della decisione di cui all'art. 12 del presente decreto, trasmette le relative domande al Presidente del Comitato, ai fini dell'acquisizione del parere consultivo del Comitato. Il Comitato esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione delle domande.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Art. 36.

Richiedente nella fase nazionale

1. Nell'ambito della procedura di registrazione di una indicazione geografica delle bevande spiritose, il gruppo di produttori richiedente di cui all'art. 6 del presente decreto è costituito dai trasformatori della medesima bevanda spiritosa oggetto della domanda. Possono far parte del gruppo di produttori richiedente anche i produttori delle materie prime utilizzate nel processo produttivo della bevanda spiritosa.

2. L'accertamento e la valutazione condotti dalla regione e dal Ministero hanno ad oggetto anche la legittimazione del richiedente di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In caso di pluralità di domande per la stessa indicazione geografica, il Ministero procede in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed in relazione a ciascun richiedente alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.

4. I commi precedenti del presente articolo si applicano, altresì, alle procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative ad una indicazione geografica delle bevande spiritose, al di fuori dei casi in cui la domanda venga presentata dal consorzio di tutela riconosciuto per tale indicazione geografica.

Art. 37.

Indicazione geografica di rilievo nazionale

1. Nel caso di procedura di registrazione di una indicazione geografica delle bevande spiritose di rilievo nazionale, il gruppo di produttori richiedente rappresenta almeno il cinquanta per cento (50%) della relativa produzione.

2. La domanda di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una indicazione geografica delle bevande spiritose di rilievo nazionale è presentata esclusivamente al Ministero e non è prevista la partecipazione delle regioni nella procedura.

Art. 38.

Contenuto delle domande di registrazione, modifica e cancellazione. Disposizioni non applicabili alle procedure relative ad indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

1. Nell'ambito della procedura di registrazione di una indicazione geografica delle bevande spiritose, le relazioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto presentano in seguente contenuto minimo:

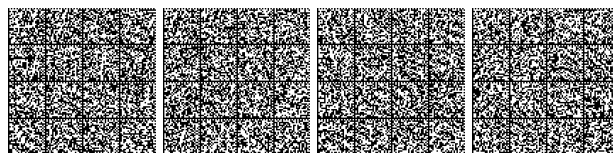
a) con riferimento alla relazione tecnica, una descrizione chiara ed esaustiva del legame tra una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa originaria del territorio nazionale o di una regione o località nazionale e la sua origine geografica;

b) con riferimento alla relazione storica, la documentazione, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare l'uso tradizionale dell'indicazione geografica nel linguaggio comune, associata alla categoria della bevanda spiritosa;

c) con riferimento alla relazione socio-economica, l'indicazione dei dati relativi ai quantitativi prodotti e commercializzati, nonché dei mercati di commercializzazione, al momento della presentazione della domanda, corredata di riferimenti alle fonti da cui i dati sono tratti.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di modifica del disciplinare di una indicazione geografica delle bevande spiritose, ma, in tali casi, il contenuto delle relazioni è adeguato alla modifica proposta.

3. Nell'ambito delle procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative ad una indicazione geografica delle bevande spiritose non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 7, comma 2, lettera b), 9, commi 1, 2, 3 e 6, e 10, commi dal 3 al 9, del presente decreto.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 39.

Richiedente nella fase nazionale

1. Nell'ambito della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli, il gruppo di produttori richiedente di cui all'art. 6 del presente decreto è costituito dai produttori e/o dai trasformatori del medesimo prodotto agricolo oggetto della domanda.

2. In caso di pluralità di domande per lo stesso prodotto e/o nome oppure per prodotti e/o nomi comparabili, laddove non sia possibile l'aggregazione dei diversi richiedenti, il Ministero convoca una riunione con la regione interessata e provvede ad individuare il richiedente che rappresenti il maggior numero di produttori e/o trasformatori al momento della presentazione della domanda. In caso di parità di numero di produttori e/o trasformatori, prevale il richiedente che rappresenta anche il maggior valore in percentuale della relativa produzione al momento della presentazione della domanda.

3. I commi precedenti del presente articolo si applicano, altresì, alle procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative ad una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli, al di fuori dei casi in cui la domanda venga presentata dal consorzio di tutela riconosciuto per tale denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Art. 40.

Contenuto delle domande di registrazione, modifica e cancellazione

1. Nell'ambito della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli, le relazioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto presentano in seguente contenuto minimo:

a) con riferimento alla relazione tecnica, una descrizione chiara ed esaustiva del legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica delimitata prevista nel disciplinare e, in caso di DOP, la qualità o le caratteristiche del prodotto oppure, in caso di IGP, una data qualità o la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, le ragioni per cui solo all'interno della zona geografica delimitata prevista nel disciplinare si ottengono e si mantengono, in un preciso rapporto causale e per effetto di ben identificati fattori umani e naturali, la qualità o le caratteristiche del prodotto designato dal nome oggetto della domanda. Dalla relazione tecnica risulta, altresì, che il prodotto per il quale si richiede la registrazione presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo *standard* qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori

dalla zona di produzione. I contenuti della relazione tecnica sono supportati da evidenze tecnico scientifiche da prodursi a carico del richiedente;

b) con riferimento alla relazione storica, la documentazione, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la registrazione;

c) con riferimento alla relazione socio-economica, l'indicazione dei dati relativi alla quantità prodotta con riferimento alle ultime tre annate di produzione disponibili e del numero di produttori e/o trasformatori interessati, distinti per singola fase della filiera, in termini attuali e potenziali, corredata di riferimenti alle fonti da cui i dati sono tratti.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli, ma, in tali casi, il contenuto delle relazioni è adeguato alla modifica proposta.

Art. 41.

Modifiche del disciplinare e cancellazione della registrazione

1. Nel caso in cui una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli sia presentata dal consorzio di tutela riconosciuto, la delibera assembleare di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) del presente decreto è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivi spettanti ai soci del consorzio di tutela riconosciuto aventi diritto ad intervenire in assemblea.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, alla domanda di modifica del disciplinare è allegata una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e agli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal presidente dell'assemblea dei soci del consorzio di tutela riconosciuto, che attesti il raggiungimento delle maggioranze indicate nel medesimo comma 1 del presente articolo. La dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma è redatta in conformità all'allegato XVII al presente decreto.

3. Nel caso in cui una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli non sia presentata dal consorzio di tutela riconosciuto, il gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo rappresenta almeno il cinquantuno per cento (51%) della produzione controllata dell'ultimo anno solare o dell'ultima campagna produttiva, nonché almeno il trenta per cento (30%) del totale dei produttori iscritti nel medesimo sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, il gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo rappresenta almeno i due terzi (2/3) del totale dei produttori iscritti al medesimo sistema di controllo.

4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 del presente articolo, alla domanda di modifica del disciplinare è, altresì,



allegata una attestazione di rappresentatività da redigere in conformità all'allegato XVIII al presente decreto. L'attestazione di rappresentatività è rilasciata, su istanza del richiedente, dal competente organismo delegato autorizzato dal Ministero.

5. Nelle ipotesi previste dal comma 2 del presente articolo, il riferimento ai «produttori» è da intendersi fatto alla categoria dei produttori e utilizzatori di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, prot. n. 61413.

6. I commi precedenti del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, in caso di domanda di cancellazione della registrazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli.

Parte III

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

Art. 42.

Richiedente nella fase nazionale

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il gruppo di produttori richiedente, al momento della presentazione della domanda di registrazione, soddisfa i criteri stabiliti dall'art. 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 e tutte le seguenti ulteriori condizioni, a pena di inammissibilità della domanda presentata:

a) è costituito in una delle forme associative previste dalla legge;

b) è composto da produttori e/o trasformatori del medesimo prodotto per il quale viene presentata la domanda;

c) ha assunto, con delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, la decisione di presentare domanda per la registrazione a titolo di specialità tradizionale garantita del nome del prodotto oggetto della domanda stessa;

d) prevede nell'atto costitutivo o nello statuto, oppure nella delibera assembleare o nell'altro atto idoneo di cui alla lettera c), l'impegno a non sciogliere il gruppo di produttori richiedente prima della conclusione della procedura di registrazione del nome per il quale viene presentata la domanda.

2. Un singolo produttore può essere considerato un gruppo di produttori richiedente se, ai sensi dell'art. 56, paragrafo 1, secondo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, è l'unico produttore disposto a presentare una domanda. L'onere della prova del rispetto della condizione prevista dal periodo precedente è a carico del singolo produttore che presenta la domanda di registrazione.

3. In caso di pluralità di domande per lo stesso prodotto e/o nome oppure per prodotti e/o nomi comparabili, laddove non sia possibile l'aggregazione dei diversi richiedenti, il Ministero individua il richiedente che dimostri l'uso comprovato nel territorio nazionale, per il maggior numero di anni, del metodo di produzione, trasformazione o della composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto.

Art. 43.

Contenuto della domanda di registrazione nella fase nazionale

1. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione, da redigere in conformità al modello previsto nell'allegato XIX al presente decreto, comprende:

a) i dati identificativi ed i recapiti del gruppo di produttori richiedente, ivi incluso il domicilio digitale di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da redigere in conformità all'allegato XX al presente decreto;

b) il disciplinare, da redigere in conformità all'allegato XXI al presente decreto.

2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo e, ove presente, lo statuto del gruppo di produttori richiedente;

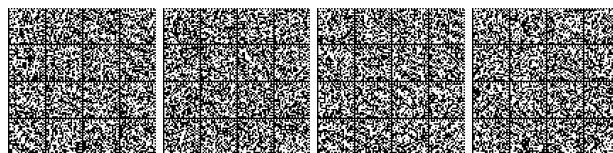
b) l'elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente al momento della presentazione della domanda di registrazione. In caso di variazioni della composizione del gruppo di produttori richiedente, le stesse sono comunicate tempestivamente, a cura di quest'ultimo, al Ministero;

c) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, da cui risulti la decisione del gruppo di produttori richiedente di presentare la domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita oggetto della stessa;

d) la relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare che il prodotto è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono ad una pratica tradizionale per tale prodotto oppure da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente, nonché l'uso tradizionale del nome del quale si richiede la registrazione in riferimento a tale prodotto. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, per «tradizionale» si intende l'uso storico comprovato del nome da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra. Tale periodo deve essere di almeno trenta anni e tale uso può comportare modifiche rese necessarie dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza e da altre pratiche pertinenti. La relazione storica è, altresì, corredata di evidenze tecnico-scientifiche o di altra natura da prodursi a carico del richiedente;

e) la relazione socio-economica, contenente l'indicazione dei dati relativi alla quantità prodotta con riferimento all'ultima annata di produzione disponibile e del numero di produttori e/o trasformatori interessati, distinti per singola fase della filiera, in termini attuali e potenziali, corredata di riferimenti alle fonti da cui i dati sono tratti.

3. Nel disciplinare può essere previsto il logo identificativo della specialità tradizionale garantita, costituito da un segno grafico, oppure da un segno grafico e verbale. È consentita l'utilizzazione come logo identificativo della



specialità tradizionale garantita di un marchio in fase di registrazione o già registrato, a condizione che ne venga garantito l'utilizzo a tutti gli operatori che saranno iscritti al sistema di controllo della pertinente specialità tradizionale garantita, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, del regolamento di esecuzione che registra la specialità tradizionale garantita.

4. Il gruppo di produttori richiedente, in qualsiasi momento antecedente all'adozione della decisione del Ministero sulla domanda di registrazione di cui all'art. 47 del presente decreto, può ritirare la domanda di registrazione presentata ai sensi dell'art. 44 del presente decreto.

Art. 44.

Presentazione della domanda di registrazione nella fase nazionale

1. Il gruppo di produttori richiedente di cui all'art. 42 del presente decreto presenta la domanda di registrazione prevista dall'art. 43 del presente decreto, comprensiva della documentazione allegata, al competente ufficio del Ministero.

2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, a pena di irricevibilità, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ed in regola con le norme sull'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45.

Esame della domanda di registrazione da parte del Ministero

1. A seguito della presentazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'art. 44 del presente decreto, il Ministero ne dà comunicazione a tutte le regioni, invitandole a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di registrazione. Le regioni interessate trasmettono al Ministero una richiesta di partecipazione alla procedura di registrazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo del presente articolo.

2. In presenza di una o più regioni interessate, si applica *mutatis mutandis* l'art. 9 del presente decreto, ma la pubblicazione a fini informativi della domanda di registrazione di cui all'art. 9, comma 7, del presente decreto si riferisce esclusivamente al disciplinare di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), del presente decreto.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal secondo periodo del comma 1 del presente articolo, in assenza di regioni interessate, oppure dalla data di ricevimento del parere della regione o, in caso di mancata ricezione del predetto parere, dalla data di scadenza del termine previsto dall'art. 9, comma 5, del presente decreto, in presenza di una o più regioni interessate, il Ministero:

a) accerta la completezza della documentazione;

b) valuta la rispondenza della domanda di registrazione alle condizioni stabilite dagli articoli 53, 54 e 56

del regolamento (UE) 2024/1143, nonché dalla pertinente normativa nazionale, per la registrazione delle specialità tradizionali garantite.

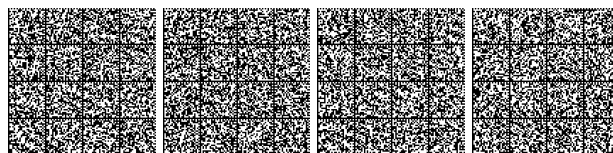
4. L'accertamento e la valutazione condotti dal Ministero, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), del presente articolo, e, in presenza di una o più regioni interessate, da tali regioni hanno ad oggetto anche la legittimazione del richiedente di cui all'art. 42, comma 1, lettera b), del presente articolo.

5. Il Ministero può formulare osservazioni e richiedere le necessarie integrazioni al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione anche alle eventuali regioni interessate. Il gruppo di produttori richiedente fornisce la dovuta risposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La mancata risposta da parte del gruppo di produttori richiedente comporta la chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero. In caso di risposta incompleta o non esaustiva da parte del gruppo di produttori richiedente, invece, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al gruppo di produttori richiedente assegnando un ulteriore termine di dieci giorni per la presentazione di documentazione idonea a superare tali motivi ostativi. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3 del presente articolo è sospeso fino alla data in cui il Ministero riceve la risposta dal gruppo di produttori richiedente e, comunque, per un periodo non superiore, a seconda dei casi, a sessanta o a settanta giorni.

6. All'esito dell'istruttoria di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, se la documentazione è completa e la domanda di registrazione soddisfa le condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione e nazionale per la registrazione delle specialità tradizionali garantite, il Ministero convoca la riunione di pubblico accertamento, allo scopo di verificare la rispondenza del contenuto del disciplinare al metodo di produzione, trasformazione o alla composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per il prodotto cui la domanda si riferisce, oppure alle materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente per tale prodotto.

7. Il Ministero, sentiti il gruppo di produttori richiedente e le regioni interessate, se presenti, stabilisce la data, l'ora e il luogo della riunione di pubblico accertamento. L'avviso contenente le informazioni previste nel periodo precedente è pubblicato sui siti internet del Ministero e delle regioni interessate, se presenti, unitamente al disciplinare aggiornato all'esito dell'istruttoria di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

8. Il gruppo di produttori richiedente assicura con mezzi e modalità adeguati la massima divulgazione dell'avviso di cui al comma 7 del presente articolo, anche mediante la pubblicazione su quotidiani cartacei e *online* di rilevanza nazionale, la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Il gruppo di produttori richiedente provvede, altresì, a trasmettere a mezzo posta elettronica certificata copia dell'avviso di cui al comma 7 del presente articolo alle organizzazioni professionali e di categoria interessate maggiormente rappresentative a livello nazionale.



9. Il gruppo di produttori richiedente fornisce al Ministero evidenze oggettive dell'avvenuta divulgazione dell'evento ai sensi del comma 8 del presente articolo.

10. La riunione di cui al comma 7 del presente articolo è aperta a tutti i soggetti interessati. Il gruppo di produttori richiedente provvede alla registrazione dei partecipanti e rende disponibile ai partecipanti copia del disciplinare.

11. Alla riunione di cui al comma 7 del presente articolo partecipano almeno due funzionari del Ministero. Dopo aver dato atto della regolare convocazione della riunione, i funzionari del Ministero:

- a) danno lettura del disciplinare;
- b) acquisiscono eventuali osservazioni ritenute recepitabili in tale sede;
- c) informano i partecipanti che, all'esito della riunione di pubblico accertamento, la domanda di registrazione sarà pubblicata sul sito internet del Ministero, al fine di consentire lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione prevista dall'art. 46 del presente decreto.

12. Nell'ipotesi prevista dal comma 11, lettera b), del presente articolo, il Ministero, almeno dieci giorni prima dell'inizio della procedura nazionale di opposizione di cui all'art. 46 del presente decreto, trasmette al gruppo di produttori richiedente il disciplinare aggiornato a seguito della riunione di cui al comma 7 del presente articolo, dandone comunicazione anche alle regioni interessate, se presenti.

Art. 46.

Procedura nazionale di opposizione

1. All'esito dell'esame di cui all'art. 45 del presente decreto, il Ministero, ai sensi del terzo periodo dell'art. 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il disciplinare contenuto nella domanda di registrazione di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), del presente decreto e richiede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di un comunicato contenente:

- a) l'avviso che è stata presentata la domanda di registrazione di cui all'art. 43 del presente decreto e che il disciplinare è pubblicato sul sito internet del Ministero nella sezione «Pubblicità legale»;
- b) l'avvertimento che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero, può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso il Ministero e l'indicazione dei recapiti del competente ufficio del Ministero. L'avvertimento previsto dal periodo precedente è, altresì, pubblicato sul sito internet del Ministero contestualmente alla pubblicazione della domanda di registrazione;
- c) il collegamento ipertestuale alla pagina del sito internet del Ministero in cui i documenti di cui alla lettera a) sono pubblicati.

2. Entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero, qualsiasi persona fisica o giuri-

dica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso il Ministero. L'opposizione, a pena di irricevibilità, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al competente ufficio del Ministero.

3. L'opposizione alla domanda di registrazione è redatta in conformità al modulo di cui all'allegato XXII al presente decreto e, a pena di inammissibilità, contiene:

- a) l'indicazione del nome oggetto della domanda di registrazione alla quale l'opposizione si riferisce e della data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero;
- b) i dati identificativi ed i recapiti della persona fisica o giuridica che presenta l'opposizione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) la descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che presenta l'opposizione;
- d) l'indicazione di uno o più dei seguenti motivi di opposizione:

d.1) la specialità tradizionale garantita oggetto della domanda di registrazione non rispetta le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II, del regolamento (UE) 2024/1143;

d.2) la registrazione del nome a titolo di specialità tradizionale garantita danneggerebbe l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico e la denominazione costituita o composta da tale nome, con cui sono stati commercializzati prodotti agricoli analoghi a quelli cui si riferisce la domanda di registrazione, è stata utilizzata legittimamente nel mercato nazionale da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del disciplinare ai sensi del primo alinea del comma 1 del presente articolo.

e) le ragioni debitamente motivate dell'opposizione, ivi inclusa la chiara e precisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui l'opposizione si fonda;

f) i documenti atti a comprovare l'esistenza dell'interesse legittimo e dei fatti di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed e) del presente comma;

g) il consenso alla trasmissione dei dati personali contenuti nell'opposizione.

4. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dell'opposizione di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero valuta la ricevibilità e l'ammissibilità delle opposizioni presentate. In caso di opposizioni ricevibili e ammissibili, il Ministero le trasmette al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione alle regioni interessate, se presenti.

5. Nell'ipotesi prevista dal secondo periodo del comma 4 del presente articolo, il Ministero invita il gruppo di produttori richiedente e ciascun opponente ad avviare idonee consultazioni, anche disgiuntamente, al fine di ricercare un accordo sulla domanda di registrazione, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento del predetto invito. Il termine previsto dal periodo precedente può essere prorogato dal Ministero, su richiesta del gruppo di produttori richiedente, di ulteriori sessanta giorni. Il gruppo di produttori richiedente e l'opponente avviano senza indebiti ritardi le consulta-



zioni di cui al primo periodo del presente comma e si trasmettono reciprocamente ogni informazione utile al raggiungimento dell'accordo sulla domanda di registrazione. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle consultazioni di cui al primo periodo del presente comma da parte del gruppo di produttori richiedente o dell'opponente comporta, rispettivamente, la chiusura del procedimento amministrativo oppure il rigetto dell'opposizione.

6. Entro trenta giorni dalla fine delle consultazioni di cui al comma 5 del presente articolo, il gruppo di produttori richiedente trasmette a mezzo posta elettronica certificata al Ministero, dandone comunicazione anche alle regioni interessate, se presenti, una relazione sull'esito delle consultazioni, compresa l'eventuale proposta di modifiche da apportare alla domanda di registrazione in conseguenza delle opposizioni ricevute, utilizzando il modello di cui all'allegato XXIII al presente decreto. In caso di accordo parziale o di mancato raggiungimento dell'accordo, il gruppo di produttori richiedente trasmette, unitamente alla relazione di cui al precedente periodo, idonee controdeduzioni atte a superare le opposizioni non oggetto di rinuncia espressa e l'eventuale documentazione a sostegno delle stesse. La mancata trasmissione senza giustificato motivo della relazione e, se del caso, delle controdeduzioni di cui ai periodi precedenti da parte del gruppo di produttori richiedente comporta la chiusura del procedimento amministrativo. Entro il termine di cui al primo periodo del presente comma, ciascun opponente può trasmettere a mezzo posta elettronica certificata al Ministero, dandone comunicazione anche alle regioni interessate, se presenti, e al gruppo di produttori richiedente la propria posizione in merito all'esito delle consultazioni.

7. Il Ministero, anche su richiesta di una o più regioni interessate, se presenti, del gruppo di produttori richiedente o dell'opponente, prima della conclusione del periodo di consultazioni, può indire una riunione al fine di esaminare contestualmente specifiche problematiche emerse nel corso delle consultazioni. Dalla data del provvedimento di indizione della riunione di cui al periodo precedente, il termine per lo svolgimento delle consultazioni previsto dal comma 5 del presente articolo è sospeso. Alla riunione di cui al precedente periodo partecipano uno o più rappresentanti del Ministero, delle regioni interessate, se presenti, del gruppo di produttori richiedente e di ciascun opponente. In caso di accordo totale sulla domanda di registrazione tra il gruppo di produttori proponente e ciascun opponente, il periodo di consultazioni si considera concluso e non si applica il comma 6 del presente articolo. In caso di accordo parziale o di mancato raggiungimento dell'accordo, il Ministero invita il gruppo di produttori richiedente e gli opposenti che non hanno dato il consenso all'accordo a riprendere le consultazioni e il termine di cui al comma 5 del presente articolo riprende a decorrere.

8. In caso di modifiche alla domanda di registrazione proposte dal gruppo di produttori richiedente all'esito delle consultazioni ai sensi del comma 6 del presente articolo o nel corso della riunione di cui al comma 7 del presente articolo, il Ministero, prima di procedere ai sensi dell'art. 47 del presente decreto, previo parere delle regioni interessate, se presenti, valuta la conformità delle modifiche proposte alle condizioni stabilite dall'art. 45, comma 3, lettera b), del presente decreto. Nell'ipotesi prevista dal comma 7

del presente articolo, il Ministero e le regioni interessate, se presenti, svolgono contestualmente la valutazione prevista dal periodo precedente nell'ambito della riunione. All'esito delle valutazioni previste dal presente comma:

a) se le modifiche proposte non sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione e nazionale per la registrazione delle specialità tradizionali garantite, le stesse si considerano non presentate e il Ministero procede ai sensi dell'art. 47 del presente decreto. Se l'accordo tra il gruppo di produttori richiedente e l'opponente era condizionato all'accoglimento delle modifiche proposte, il Ministero chiede al gruppo di produttori richiedente la trasmissione di idonee controdeduzioni atte a superare le opposizioni ricevute e l'eventuale documentazione a sostegno delle stesse entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

b) se le modifiche proposte sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione e nazionale per la registrazione delle specialità tradizionali garantite e le stesse non comportano mutamenti sostanziali della domanda di registrazione, il Ministero integra la domanda di registrazione con le modifiche proposte e procede ai sensi dell'art. 47 del presente decreto;

c) se le modifiche proposte sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione e nazionale per la registrazione delle specialità tradizionali garantite, ma le stesse comportano mutamenti sostanziali della domanda di registrazione, il Ministero integra la domanda di registrazione con le modifiche proposte ed effettua una nuova procedura di opposizione limitatamente ai profili della domanda di registrazione modificati in modo sostanziale.

Art. 47.

Decisione del Ministero sulla domanda di registrazione

1. Il Ministero adotta un provvedimento di rigetto della domanda di registrazione:

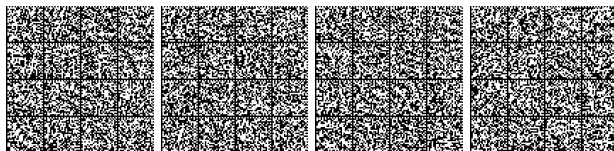
a) se, all'esito dell'istruttoria, la domanda di registrazione non soddisfa le condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione e nazionale per la registrazione delle specialità tradizionali garantite;

b) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, viene presentata un'opposizione ricevibile e ammissibile e, in mancanza di accordo totale sulla domanda di registrazione, il Ministero, tenuto conto delle controdeduzioni del gruppo di produttori richiedente, la ritiene fondata.

2. Una domanda di registrazione avente ad oggetto lo stesso nome e basata sui medesimi fatti e sulle medesime prove di una domanda di registrazione per la quale è stato adottato un provvedimento di rigetto non può essere presentata e, se viene presentata, è dichiarata inammissibile dal Ministero.

3. Il Ministero adotta un provvedimento di conclusione della fase nazionale della procedura di registrazione con esito favorevole ai sensi dell'art. 56, paragrafo 3, quarto periodo del regolamento (UE) 2024/1143:

a) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, non vengono presentate opposizioni ricevibili e ammissibili;



b) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, vengono presentate opposizioni ricevibili e ammissibili e:

viene raggiunto un accordo totale sulla domanda di registrazione tra il gruppo di produttori richiedente e tutti gli opposenti;

oppure, in mancanza di accordo totale sulla domanda di registrazione, il Ministero, tenuto conto delle controdeduzioni del gruppo di produttori richiedente, le ritiene non fondate.

4. Il provvedimento di rigetto o il provvedimento favorevole sono trasmessi, a cura del Ministero, al gruppo di produttori richiedente e, se del caso, all'opponente, entro dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso, dandone comunicazione anche alle regioni interessate, se presenti.

5. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 4, secondo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il provvedimento favorevole di cui al comma 3 del presente articolo unitamente al disciplinare aggiornato.

6. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 4, primo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo può presentare un ricorso avverso i provvedimenti adottati in base al presente decreto innanzi al giudice amministrativo, salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a diritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 48.

Presentazione della domanda di registrazione nella fase dell'Unione

1. A seguito della pubblicazione del provvedimento favorevole ai sensi dell'art. 47, comma 5, del presente decreto, il Ministero presenta la domanda di registrazione nella fase dell'Unione di cui all'art. 57 del regolamento (UE) 2024/1143 alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. Il gruppo di produttori richiedente, in qualsiasi momento antecedente all'adozione della decisione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2024/1143, può chiedere al Ministero il ritiro della domanda di registrazione presentata ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il Ministero, acquisito il parere favorevole della regione, procede a ritirare la domanda di registrazione presso la Commissione europea.

Art. 49.

Richieste di informazioni supplementari o di modifiche della domanda nella fase dell'Unione

1. Se, nel corso dell'esame della domanda di registrazione nella fase dell'Unione, la Commissione europea richiede informazioni supplementari o modifiche della domanda di registrazione ai sensi dell'art. 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero trasmette

tali richieste al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione anche alle regioni che hanno partecipato alla fase nazionale della procedura di registrazione, se presenti. Il gruppo di produttori richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, fornisce al Ministero le dovute informazioni e, se del caso, l'assenso alle modifiche richieste, dandone comunicazione anche alle regioni, se presenti. Nell'ipotesi prevista dal periodo precedente, il mancato assenso alle modifiche richieste dalla Commissione europea comporta il ritiro della domanda di registrazione di cui all'art. 48, comma 1, del presente decreto da parte del Ministero.

2. Se, nel corso della procedura di opposizione dell'Unione di cui all'art. 61 del regolamento (UE) 2024/1143, sono presentate opposizioni ritenute ricevibili dalla Commissione europea, il Ministero trasmette al gruppo di produttori richiedente l'opposizione e i documenti ricevuti dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 61, paragrafo 4, terzo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, dandone comunicazione anche alle regioni che hanno partecipato alla fase nazionale della procedura di registrazione, se presenti. Il Ministero trasmette al gruppo di produttori richiedente, altresì, le informazioni ricevute dall'opponente nel corso delle consultazioni previste dall'art. 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, dandone comunicazione anche alle regioni, se presenti. Il gruppo di produttori richiedente trasmette al Ministero, entro un congruo termine stabilito nelle comunicazioni di cui ai periodi precedenti, le dovute informazioni necessarie al raggiungimento di un accordo con l'opponente o al superamento dell'opposizione ricevuta, a seconda dei casi, e, se richiesto, l'assenso ad apportare modifiche alla domanda di registrazione, dandone comunicazione anche alle regioni, se presenti.

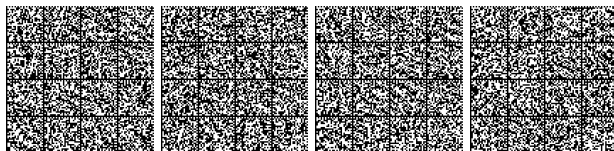
3. Nelle ipotesi di modifica della domanda di registrazione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero aggiorna la domanda di registrazione pubblicata sul proprio sito internet.

Art. 50.

Adempimenti successivi alla registrazione della specialità tradizionale garantita

1. A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, del regolamento di esecuzione della Commissione europea che registra la specialità tradizionale garantita ai sensi dell'art. 64 del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero pubblica sul proprio sito internet, nell'apposita sezione dedicata ai disciplinari delle specialità tradizionali garantite la versione del disciplinare aggiornata all'esito della procedura di registrazione.

2. Il Ministero procede, altresì, a pubblicare sul proprio sito internet un avviso relativo all'avvenuta registrazione della specialità tradizionale garantita ed il collegamento ipertestuale alla pubblicazione del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.



Art. 51.

Procedura nazionale di opposizione supplementare a seguito di richieste della Commissione europea o in conseguenza delle consultazioni nella fase dell'Unione

1. Nelle ipotesi previste dall'art. 26, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 10, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il Ministero, prima di comunicare alla Commissione europea la versione aggiornata del disciplinare, pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il disciplinare aggiornato con le modifiche sostanziali apportate a seguito di richieste della Commissione europea o in conseguenza delle consultazioni nella fase dell'Unione, a seconda dei casi.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione del disciplinare aggiornato ai sensi del comma 1 del presente articolo, può presentare un'opposizione avverso le modifiche sostanziali apportate al disciplinare.

3. Per la presentazione dell'opposizione alle modifiche sostanziali apportate al disciplinare di cui al comma 2 del presente articolo, si applica *mutatis mutandis* quanto previsto dall'art. 46, commi 2, secondo periodo, e 3 del presente decreto.

4. Alla procedura di opposizione supplementare di cui al presente articolo si applica *mutatis mutandis* quanto previsto dall'art. 46, commi da 4 a 7.

5. All'esito della procedura nazionale di opposizione supplementare, il Ministero:

a) se ritiene l'opposizione fondata, acquisito il parere favorevole delle regioni che hanno partecipato alla fase nazionale della procedura di registrazione:

ritira la domanda di registrazione presso la Commissione europea, nell'ipotesi prevista dall'art. 26, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

rinuncia ad apportare le modifiche alla domanda di registrazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 10, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27;

b) se ritiene l'opposizione non fondata, aggiorna il disciplinare e lo trasmette alla Commissione europea, dandone comunicazione anche alle regioni che hanno partecipato alla fase nazionale della procedura di registrazione.

Art. 52.

Procedura di opposizione dell'Unione in caso di domande di registrazione presentate da altri Stati membri o da un richiedente di un Paese terzo

1. In caso di presentazione della domanda di registrazione nella fase dell'Unione da parte di un altro Stato membro o di un richiedente di un Paese terzo, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del disciplinare conformemente all'art. 59, paragrafo 4, del regolamento (UE)

2024/1143, può presentare un'opposizione al Ministero ai sensi dell'art. 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. L'opposizione di cui al comma 1 del presente articolo, avente i medesimi contenuti previsti dall'art. 46, comma 3, del presente decreto, è redatta in conformità al modello di cui all'allegato XXIV ed è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al competente ufficio del Ministero.

3. Il Ministero esamina l'opposizione di cui al comma 1 del presente articolo e decide se presentarla alla Commissione europea a norma dell'art. 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, comunicando l'esito di tale decisione all'opponente. Nel caso di pluralità di opposizioni, il Ministero, se decide di presentarle alla Commissione europea a norma dell'art. 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, presenta contestualmente le opposizioni alla Commissione europea, comunicando tale decisione a tutti gli opposenti.

4. Il Ministero trasmette al soggetto che ha presentato l'opposizione di cui al comma 1 del presente decreto l'invito ad avviare idonee consultazioni con il richiedente ricevuto dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 61, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

5. Il soggetto che ha presentato l'opposizione di cui al comma 1 del presente decreto, con l'assistenza del Ministero, partecipa alle consultazioni con il richiedente e trasmette le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143.

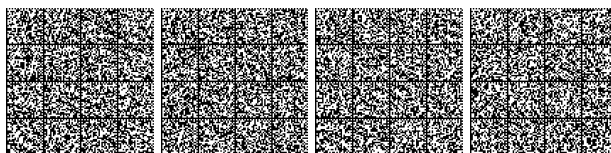
6. Il soggetto che ha presentato l'opposizione di cui al comma 1 del presente articolo può chiedere al Ministero di notificare la propria posizione alla Commissione europea alla fine delle consultazioni ai sensi dell'art. 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143. In caso di pluralità di richieste, il Ministero notifica una posizione comune alla Commissione europea.

Art. 53.

Modifica del disciplinare

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alla procedura relativa alla modifica del disciplinare di una specialità tradizionale garantita si applicano *mutatis mutandis* gli articoli da 43 a 52 del presente decreto.

2. La domanda di modifica del disciplinare può essere presentata dal Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, della pertinente STG oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo previsto dalla normativa nazionale per la relativa STG che rappresenti almeno il 51% della produzione nazionale controllata dell'ultimo anno solare o dell'ultima campagna produttiva nonché almeno il 30% di produttori e/o trasformatori inseriti nel predetto sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, il gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di cui al primo periodo del presente comma rappresenta almeno i due terzi del totale dei produttori iscritti al medesimo sistema di controllo.



3. Qualora la domanda sia presentata dal Consorzio di tutela incaricato di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica quanto previsto dall'art. 45, commi da 6 a 12, del presente decreto.

4. La domanda di modifica del disciplinare, da redigere in conformità al modello previsto nell'allegato XXV al presente decreto, comprende:

a) i dati identificativi ed i recapiti del richiedente di cui al comma 2 del presente articolo, ivi incluso il domicilio digitale di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) il disciplinare consolidato con le modifiche proposte.

5. Alla domanda di cui al comma 4 del presente articolo è allegata la documentazione prevista dall'art. 43, comma 2, del presente decreto, con le seguenti precisazioni:

a) l'atto costitutivo, l'eventuale statuto e l'elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente di cui all'art. 43, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto non sono richiesti, se la domanda è presentata da un Consorzio di tutela incaricato di cui al comma 2 del presente articolo;

b) le relazioni storica e socio-economica di cui all'art. 43, comma 2, lettere d) ed e), del presente decreto sono adeguate alle modifiche proposte.

6. Alla domanda di cui al comma 4 del presente articolo è, altresì, allegata la seguente ulteriore documentazione:

a) un quadro sinottico a due colonne, contenente, nella prima, la versione vigente del disciplinare e, nella seconda, la versione del disciplinare con le modifiche proposte in evidenza;

b) le voci del disciplinare relative alle questioni oggetto di ciascuna delle modifiche proposte, con la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche proposte e dei motivi che le rendono necessarie.

Art. 54.

Cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita

1. La cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita originaria dell'Italia può essere richiesta:

a) nei casi previsti dall'art. 67, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1143, da qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale;

b) nel caso previsto dall'art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, dal consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 della pertinente STG oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo previsto dalla normativa nazionale per la relativa STG che rappresenti almeno il 51% della produzione nazionale controllata dell'ultimo anno solare o dell'ultima campagna produttiva nonché almeno il 30% di produttori e/o trasformatori inseriti nel predetto sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, il gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di cui al

primo periodo del presente comma rappresenta almeno i due terzi del totale dei produttori iscritti al medesimo sistema di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alla procedura relativa alla cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 43, comma 4, 44, 45, 46, ad esclusione dei commi 3 e 8, 47, 48, 50 e 52 del presente decreto.

3. Qualora la domanda sia presentata dal consorzio di tutela incaricato di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, non si applica quanto previsto dall'art. 45, commi da 6 a 12, del presente decreto.

4. La domanda di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita originaria dell'Italia, da redigere in conformità al modello previsto nell'allegato XXVI al presente decreto, comprende:

a) il nome registrato proposto per la cancellazione;

b) i dati identificativi ed i recapiti, a seconda dei casi, della persona fisica o giuridica stabilita o residente nel territorio nazionale, del consorzio di tutela incaricato oppure del gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, che ha chiesto la cancellazione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) se la domanda è presentata da una persona fisica o giuridica diversa dal consorzio di tutela incaricato o dal gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, la descrizione dell'interesse legittimo alla cancellazione della registrazione della specialità tradizionale garantita e le ragioni debitamente motivate della richiesta di cancellazione in relazione alle ipotesi previste dall'art. 67, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2024/1143;

d) i documenti atti a comprovare l'esistenza dell'interesse legittimo e dei fatti di cui alla lettera c) del presente comma.

5. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del presente articolo, alla domanda di cancellazione di cui al comma 4 del presente articolo è allegata, altresì, la seguente documentazione:

a) se la domanda non è presentata dal consorzio di tutela incaricato di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, l'atto costitutivo, l'eventuale statuto e l'elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente;

b) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, da cui risulti la decisione del consorzio di tutela incaricato o del gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo di presentare la domanda di cancellazione della registrazione della specialità tradizionale garantita.

6. L'opposizione alla domanda di cancellazione è redatta in conformità al modello di cui all'allegato XXVII al presente decreto e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) l'indicazione del nome oggetto della domanda di cancellazione alla quale l'opposizione si riferisce e della data di pubblicazione della domanda di cancellazione sul sito internet del Ministero;



b) i dati identificativi ed i recapiti della persona fisica o giuridica che presenta l'opposizione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) la descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che presenta l'opposizione;

d) la dimostrazione dell'utilizzo commerciale continuato del nome registrato ai sensi dell'art. 67, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1143;

e) i documenti atti a comprovare l'esistenza dell'interesse legittimo e dei fatti di cui, rispettivamente, alle lettere c) e d) del presente comma;

f) il consenso alla trasmissione dei dati personali contenuti nell'opposizione.

7. Nei casi previsti dall'art. 67, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1143, la cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita originaria dell'Italia può essere richiesta alla Commissione europea direttamente dal Ministero, sentite tutte le regioni, o su istanza debitamente motivata di una o più regioni.

8. L'opposizione alla domanda di cancellazione in caso di specialità tradizionale garantita originaria di altri Stati membri o Paesi terzi è redatta in conformità al modello previsto nell'allegato XXVIII al presente decreto.

Parte IV

CONTROLLI E TUTELA

Art. 55.

Designazione dell'autorità competente

1. Ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, l'autorità competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sui prodotti designati da un'indicazione geografica e sui prodotti designati da una specialità tradizionale garantita è l'ICQRF.

2. I controlli ufficiali riguardano:

a) la verifica della conformità di un prodotto designato al corrispondente disciplinare ai sensi degli articoli 39, paragrafo 3, lettera a), e 72, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143;

b) la verifica e la tutela dell'uso di un prodotto designato immesso sul mercato, comprese le operazioni quali deposito, transito, distribuzione o offerta in vendita, anche nel settore del commercio elettronico ai sensi degli articoli 42, paragrafo 1, e 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

Art. 56.

Organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo sono delegati a svolgere i compiti di verifica di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 55 con provvedimento di autorizzazione dell'ICQRF.

2. Gli organismi di controllo delle bevande spiritose sono iscritti nell'elenco denominato «Elenco degli organismi di controllo per le bevande spiritose a indicazione

geografica». Nel medesimo elenco saranno inseriti gli organismi di controllo già iscritti nell'elenco previsto dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 ottobre 2023.

3. Gli organismi di controllo che intendono essere inseriti nell'«Elenco degli organismi di controllo per le bevande spiritose a indicazione geografica» e gli organismi di controllo che intendono essere inseriti nell'«Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)» di cui all'art. 53, comma 7, della legge n. 128 del 24 aprile 1998, presentano all'ICQRF la richiesta di iscrizione, unitamente alla documentazione indicata nell'allegato XXIX.

4. L'ICQRF pubblica sul sito istituzionale del Ministero gli elenchi degli organismi di controllo.

5. Gli organismi di controllo, individuati dai richiedenti tra quelli iscritti negli elenchi di cui al comma 3, presentano, per ciascuna produzione riconosciuta, una istanza di autorizzazione all'ICQRF corredata da piano di controllo e tariffario.

6. Il provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo alla verifica del rispetto del disciplinare di una specifica produzione riconosciuta ne approva il piano di controllo e il tariffario, ha durata triennale ed è rinnovabile a seguito di conferma della scelta effettuata dai richiedenti.

7. Le modifiche del piano dei controlli e del tariffario sono approvate dall'ICQRF con apposito provvedimento nel corso del triennio di validità dell'autorizzazione, a seguito di presentazione da parte dell'organismo di controllo di istanza debitamente motivata.

8. Gli organismi di controllo dei prodotti agricoli devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 57.

Controlli e vigilanza per le bevande spiritose

1. Ai fini della certificazione della conformità del prodotto al relativo disciplinare, i soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla domanda di riconoscimento della bevanda spiritosa, effettuano la scelta dell'organismo di controllo tra quelli iscritti all'elenco di cui all'art. 56, comma 1, del presente decreto.

2. Ogni bevanda spiritosa riconosciuta ad indicazione geografica è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo.

3. L'ICQRF è l'autorità responsabile della vigilanza degli organismi di controllo autorizzati per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

4. Le spese relative all'attività degli organismi di controllo per le bevande spiritose sono a carico dei produttori.



Art. 58.

Sospensione e revoca degli organismi di controllo per le bevande spiritose

1. L'autorizzazione può essere sospesa in caso di:

a) omesso svolgimento di visite ispettive stabilite nel piano dei controlli e/o mancato rispetto del piano dei controlli che determina la compromissione della conformità della bevanda spiritosa al disciplinare;

b) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorità competente;

c) carenza di una o più funzioni del sistema di controllo (valutazione, riesame, decisione, gestione dell'imparzialità, decisione dei ricorsi) che compromettono l'efficacia del sistema;

d) adozione sistematica di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo ed accertata presenza di situazioni di conflitto di interessi.

2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto ad attività di vigilanza da parte dell'ICQRF.

3. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti previsti dall'art. 29, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

b) mancata risoluzione delle criticità dopo il periodo di sospensione;

c) reiterazione di condotte che sono causa di sospensione;

d) carenze nel sistema dei controlli o dei requisiti che compromettono l'affidabilità del sistema di controllo o dell'organismo di controllo stesso;

e) situazioni nelle quali l'imparzialità è completamente compromessa;

f) essere stati destinatari di tre provvedimenti di sospensione, ovvero essere stati sottoposti a un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.

4. Il provvedimento di revoca comporta che l'organismo di controllo continui a svolgere l'attività di controllo fino alla sua sostituzione.

5. Non può essere rinnovata l'autorizzazione all'organismo di controllo per la denominazione per la quale è stato revocato per il triennio successivo alla revoca medesima.

6. In caso di revoca, il gruppo di produttori richiedente comunica all'ICQRF tempestivamente e, comunque entro e non oltre venti giorni dalla data del provvedimento, la scelta del nuovo organismo di controllo.

7. L'ICQRF comunica ai richiedenti i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione controllata dall'organismo di controllo.

8. L'ICQRF pubblica sul sito internet del ministero i decreti di sospensione e revoca delle autorizzazioni emesse.

Art. 59.

Attestazione del rispetto del disciplinare

1. L'organismo di controllo redige e tiene aggiornato un apposito elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi del disciplinare di una indicazione geografica, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 2024/1143, e degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi del disciplinare di un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita, ai sensi dell'art. 77, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143.

2. Su richiesta, l'organismo di controllo rende disponibile l'estratto dell'elenco di cui al precedente comma in formato elettronico e su una pagina web alla quale l'operatore ha accesso e dalla quale l'operatore può scaricarlo. L'estratto dell'elenco reca la data alla quale è stato stilato. L'estratto dell'elenco è redatto in caratteri latini o è corredato di una trascrizione o di una traslitterazione in caratteri latini. Gli organismi di controllo redigono l'estratto dell'elenco con almeno i dati di cui all'art. 17, paragrafo 2, e all'art. 33, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2025/26, a tal fine possono utilizzare i modelli di cui agli allegati IX e XVI del medesimo regolamento.

3. Su richiesta, l'estratto dell'elenco di cui al precedente comma è messo a disposizione delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, delle autorità doganali o di altre autorità dell'Unione impegnate nella verifica dell'utilizzo delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite sui prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica o immessi sul mercato interno.

4. L'operatore può mettere l'estratto dell'elenco a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere tale prova di conformità nell'ambito delle attività commerciali. Un operatore che sia stato cancellato dall'elenco non è autorizzato a continuare a esporre l'estratto dell'elenco. L'organismo di controllo assicura, tempestivamente, che gli operatori non più inseriti nell'elenco non possano più entrare nella disponibilità dell'estratto.

Parte V

ABROGAZIONI, MODIFICHE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

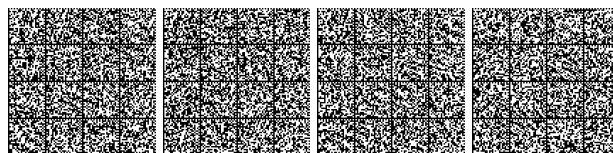
Art. 60.

Abrogazioni e modifiche

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 ed il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 ottobre 2023 sono abrogati.

2. Il titolo del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021 è sostituito dal seguente:

«Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33, (UE) 2019/34 e della legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione».



3. Gli articoli dall'1 al 17 e 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021 sono abrogati.

Art. 61.

Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, gli allegati al presente decreto possono essere modificati con provvedimento del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del ministero.

2. L'allegato XXIX al presente decreto può essere modificato con provvedimento del Capo Dipartimento dell'ICQRF.

3. Le disposizioni previste dai decreti indicati all'art. 60 continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, nonché delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, per le quali la relativa domanda è stata presentata al Ministero entro il 31 marzo 2026.

4. Il Ministero, al fine di monitorare ed uniformare l'attuazione regolamento (UE) 2024/1143, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, istituisce un gruppo di lavoro di cui fanno parte anche rappresentanti di tutte le regioni e province autonome. Il gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta l'anno e qualora lo richiedano almeno cinque regioni e/o province autonome. In funzione degli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro anche rappresentanti dei consorzi di tutela riconosciuti e loro associazioni e/o degli organismi di controllo.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 106

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto comprensivo degli allegati è consultabile alla pagina: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24098>

26A01217

DECRETO 9 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Monti Iblei».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

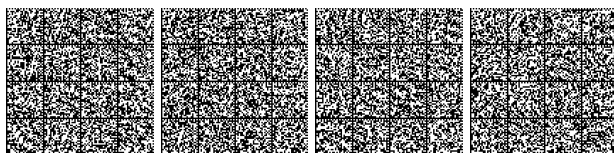
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997»;

Visto in particolare l'art. 53, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie gene-



rale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante «Disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela»;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013, recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato il 4 giugno 2024 al n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Ga-

sparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 322 del 25 novembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei»;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Monti Iblei»;

Visto l'art. 7, del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5, del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera d), del medesimo decreto, rappresenta almeno i due terzi della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» a mezzo PEC in data 28 gennaio 2026, (prot. MASAF n. 40430 del 28 gennaio 2026) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo Rina Agrifood S.p.a., a mezzo PEC in data 28 gennaio 2026 con prot. 188/2026 (prot. MASAF n. 40794 del 28 gennaio 2026), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Monti Iblei»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei»;



Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 novembre 2012, al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei», con sede legale in Ragusa, piazza della Libertà, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Monti Iblei».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 22 novembre 2012 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 marzo 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A01244

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 1,50 euro appartenente alla Serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca

dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 15 dicembre 2025, prot. n. 52757/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 1,50 euro appartenente alla Serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

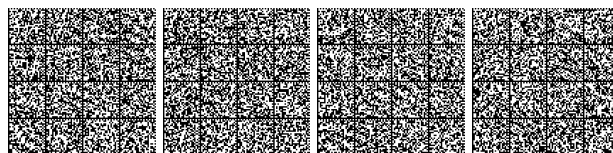
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 15 dicembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 15 dicembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento da 1,50 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;



Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 1,50 euro appartenente alla Serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 15 dicembre 2025, prot. n. 52757/2025, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 17 marzo 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 1,50 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, è stabilito in euro 1.498,50, pari a 999 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 17 settembre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete in capsula con confezione sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 15% per ordini a partire da 500 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	499	unità	€ 803,55;
da	500			unità	€ 683,06.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52, Roma, denominato «Cassa Speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione Monete - Conto Numismatico» per ogni moneta da 1,50 euro appartenente alla Serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 16,07 per ogni moneta, per l'intero contingente di 999 esemplari, per un importo totale pari ad euro 16.053,93;

il valore nominale, pari ad euro 1,50, per ogni moneta venduta;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari ad euro 642,11, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

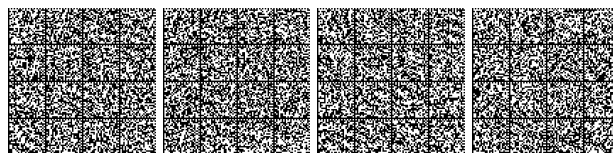
La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richieste all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2026

Il direttore generale: SORO

26A01224



DECRETO 5 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 0,75 euro appartenente alla Serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 12 dicembre 2025, prot. n. 52467/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 0,75 euro appartenente alla Serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 12 dicembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 12 dicembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro da 0,75 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 0,75 euro appartenente alla Serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 12 dicembre 2025, prot. n. 52467/2025, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 17 marzo 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro da 0,75 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, è stabilito in euro 1.500,00, pari a 2.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 17 settembre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle monete sono di seguito descritte:

on-line su: www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo: protocollo@ipzs.it - riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento — salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta — dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;



mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo: protocollo@ipzs.it - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete in capsula con confezione sono cedute applicando uno sconto del 18% per ordini a partire da 400 unità. I prezzi di vendita al pubblico per acquisti unitari di monete sono così distinti:

da	1	a	399	unità	euro 500,00;
da	400			unità	euro 410,00.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'oro da 0,75 euro appartenente alla Serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 10,00 per ogni moneta, per l'intero contingente di 2.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 20.000,00;

il valore nominale, pari ad euro 0,75, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richieste

all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2026

Il direttore generale: SORO

26A01225

DECRETO 5 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita dalla moneta d'argento da 25 euro dedicata all'Anfiteatro Flavio - Colosseo, in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;



Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 31 dicembre 2025, prot. n. 54435/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 25 euro dedicata all'Anfiteatro Flavio - Colosseo, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 31 dicembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 31 dicembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 15 gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 25 euro dedicata all'Anfiteatro Flavio - Colosseo, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 31 dicembre 2025, prot. n. 54435/2025, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 17 marzo 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 25 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, è stabilito in euro 10.000,00, pari a 400 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 17 settembre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su: www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo: protocollo@ipzs.it - riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento — salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta — dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo: protocollo@ipzs.it - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito: www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete in capsula con confezione sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 17% per ordini a partire da 350 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	349	unità	euro 2.873,36;
da	350			unità	euro 2.385,66.

Art. 4.

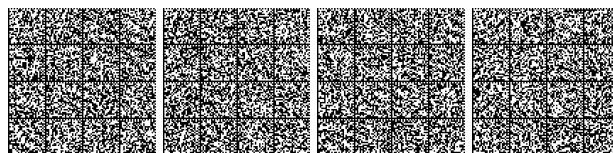
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'argento da 25 euro dedicata all'Anfiteatro Flavio - Colosseo, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 57,47 per ogni moneta, per l'intero contingente di 400 esemplari, per un importo totale pari ad euro 22.988,00;

il valore nominale, pari ad euro 25,00, per ogni moneta venduta;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari ad euro 2.068,64, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.



Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richieste all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentire la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2026

Il direttore generale: SORO

26A01226

DECRETO 6 marzo 2026.

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2026, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i quali, a decorrere dall'anno 2020, disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili e il successivo comma 746 a norma del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'istituzione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti;

Visto il comma 1 del medesimo art. 38, il quale stabilisce che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del codice della navigazione;

Visto il successivo comma 2 dell'art. 38, che determina la base imponibile in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in virtù del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del «Ministro delle finanze»;

Visto l'art. 1, comma 782, della legge n. 160 del 2019, in base al quale restano ferme le disposizioni recate dall'art. 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU;

Considerato che il citato art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito all'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019 che ha definito il valore della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'IMU e dell'IMPi dovute per l'anno 2026;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2026, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:



ANNO	COEFFICIENTE	ANNO	COEFFICIENTE
2026	1,01	2003	1,72
2025	1,03	2002	1,78
2024	1,02	2001	1,82
2023	1,00	2000	1,88
2022	1,15	1999	1,91
2021	1,25	1998	1,93
2020	1,25	1997	1,98
2019	1,25	1996	2,05
2018	1,28	1995	2,11
2017	1,31	1994	2,17
2016	1,29	1993	2,22
2015	1,28	1992	2,24
2014	1,27	1991	2,28
2013	1,27	1990	2,39
2012	1,29	1989	2,50
2011	1,35	1988	2,61
2010	1,37	1987	2,83
2009	1,38	1986	3,04
2008	1,44	1985	3,26
2007	1,48	1984	3,48
2006	1,52	1983	3,70
2005	1,57	1982	3,91
2004	1,66		

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2026

Il direttore generale delle finanze
SPALLETTA

26A01223

DECRETO 11 marzo 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;



Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di

titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 marzo 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 13.320 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 13 marzo 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appreso denominati BOT), a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 12 marzo 2027, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.



Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.



Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 11 marzo 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2027 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 marzo 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.



Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnati nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01321

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 febbraio 2026.

Modifiche alla tabella 2 dell'allegato 1 del decreto 20 gennaio 2022, relativamente alle linee di investimento «Verso un ospedale sicuro» del PNC e M6C2-I2.2.b. «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere» del PNRR.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022, concernente la ripartizione delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, concernente l'approvazione dello schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento;

Visti i CIS sottoscritti in data 30 e 31 maggio 2022 tra il Ministero della salute e ciascuna regione e provincia autonoma, di cui costituiscono parte integrante i Piani operativi regionali, comprendenti gli *Action Plan* per ciascuna linea di investimento, per gli interventi a regia del Ministero della salute con soggetti attuatori le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il comma 13, art. 1, del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che prevede che «Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67...»;

Considerata la linea di investimento «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» del Piano nazionale complementare (PNC), già finanziata a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che, ai sensi del comma 13, art. 1, del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è stata posta a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania;

Ritenuto di rimodulare conseguentemente i finanziamenti regionali di cui al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riferiti alla linea di investimento «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» del PNC, di cui alla tabella 2, allegata al decreto del Ministero della salute 20 gennaio 2022, con l'esclusione dal fi-



nanziamento del PNC delle regioni diverse dalla Regione Campania e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, i cui finanziamenti si intendono confermati;

Tenuto conto dell'utilizzo delle «opzioni di costo semplificate» per l'intervento di investimento del PNRR M6C2I2.2.b «Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - *Sub-misura*: corso di formazione in infezioni ospedaliere» e, in particolare, ai fini dell'erogazione e della contabilizzazione delle risorse sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici, dell'utilizzo del costo unitario *standard*, ai sensi dell'art. 53, par. 3, lettera a), del regolamento 2021/1060, calcolato in euro 272,77 per singolo corso;

Visto il decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2023 concernente l'approvazione della «Metodologia per l'adozione di opzioni di costo semplificate, per la contabilizzazione e rendicontazione delle spese», elaborata ai sensi degli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in riferimento all'investimento M6C2I2.2.b «Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - *Sub-misura*: corso di formazione in infezioni ospedaliere»;

Considerata la linea di investimento del PNRR M6C2I2.2.b «Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - *Sub-misura*: corso di formazione in infezioni ospedaliere», oggetto del CIS, per un importo complessivo pari a euro 80.026.994;

Considerata la nota prot. n. 8411 del 24 marzo 2025 della Regione Sardegna con la quale la stessa ha presentato richiesta di rimodulazione in riduzione di 1.013 unità del *target* nazionale finale M6C2-00-ITA-30, in scadenza a T2 2026, afferente al *sub-investimento* M6C2I2.2.b «Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - *Sub-misura*: corso di formazione in infezioni ospedaliere», da 13.288 a 12.275 unità;

Considerata la nota prot. n. 18/04/2025.0399458.U del coordinamento della Commissione salute, avente ad oggetto «Missione 6 PNRR - M6C2I2.2.b «Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - *Sub-misura*: corso di formazione in infezioni ospedaliere»», con la quale la Commissione salute ha reso noto di aver preso atto, nella seduta del 16 aprile 2025, della necessità di rimodulare il *target* finale di Regione Sardegna da 13.288 a 12.275 unità e di aver acquisito la disponibilità delle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia a compensare il delta di 1.013 operatori attraverso: 701 unità aggiuntive per Regione Lombardia, 208 unità aggiuntive per Regione Veneto; 104 unità per Regione Friuli-Venezia Giulia;

Rilevata attraverso la nota prot. n. 18/04/2025.0399458.U del coordinamento della Commissione salute la mancata possibilità di compensazione attraverso altre regioni appartenenti al Mezzogiorno;

Acquisito il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, reso con nota prot. MEF-GAB n. 39421 del 2 settembre 2025;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, resa nella seduta del 5 febbraio 2026 (rep. atti n. 4/CSR);

Ritenuto di rimodulare conseguentemente i *target* regionali nonché i finanziamenti riferiti alla linea di investimento M6C2I2.2.b «Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - *Sub-misura*: corso di formazione in infezioni ospedaliere», in applicazione del costo *standard*, come segue: riduzione del *target* della Regione Sardegna per 1.013 unità, da 13.288 a 12.275, con conseguente rimodulazione del finanziamento da euro 3.624.525,08 a euro 3.348.212,31; incremento del *target* della Regione Lombardia per 701 unità, da 38.311 a 39.012, con conseguente rimodulazione del finanziamento da euro 10.450.210,70 a euro 10.641.420,22; incremento del *target* della Regione Veneto per 208 unità, da 22.478 a 22.686, con conseguente rimodulazione del finanziamento da euro 6.131.415,74 a euro 6.188.151,23; incremento del *target* della Regione Friuli-Venezia Giulia per 104 unità, da 7.537 a 7.641, con conseguente rimodulazione del finanziamento da euro 2.055.801,32 a euro 2.084.169,07;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alle linee di investimento «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» del Piano nazionale complementare (PNC) e M6C2I2.2.b «Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - *Sub-misura*: corso di formazione in infezioni ospedaliere», la tabella 2 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero della salute 20 gennaio 2022, concernente la ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

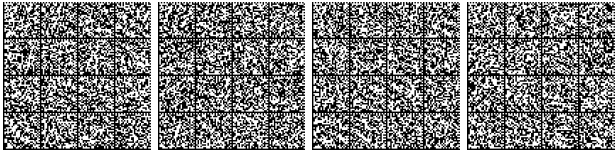
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 164



Tabella 2 PNRR Missione 6 Component 2 – PNC

PNRR Mission 6 Component 2 e PNC									
Regioni e PP.AA	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II) e il livello e grandi apparecchiature) euro			PNRR 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (nuovi progetti) – 638.851.083,58 euro; PNC 184.163.004,88		1.3.2 Infrastruttura tecnologica del Mds e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – Reingegnerizzazione NSIS a livello locale (Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali – Consulenti di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure Primarie – 30.300.000 euro			*2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere – 80.026.994 euro
	Riparto Risorse (Digitalizzazione DEA I e II)	Riparto Risorse (grandi apparecchiature)	Riparto Risorse (grandi apparecchiature) euro	Riparto Risorse PNRR	Riparto Risorse PNC	Riparto Risorse – Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali	Target regionale obiettivo (La Regione trasmette i dati di tutte le strutture sanitarie coinvolte per ciascun flusso con la tempistica prevista)	Riparto Risorse – Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	Target regionale obiettivo (dipendenti formati in inf. Osp.)
Piemonte	96.335.809,56	78.999.668,72	78.999.668,72	42.441.081,24	-	2.012.933,52	si	5.742.722,11	21.053
Valle d'Aosta	2.763.313,03	2.266.040,17	2.266.040,17	1.217.387,32	-	57.739,33	si	228.098,78	836
Lombardia	219.259.037,84	179.802.208,90	179.802.208,90	96.595.343,74	-	4.581.410,27	si	10.641.420,22	39.012
PA Bolzano	11.371.453,96	9.325.100,39	9.325.100,39	5.009.734,22	11.370.591,36	237.606,15	si	937.878,09	3.438
PA Trento	11.861.874,55	9.727.267,20	9.727.267,20	5.225.790,74	11.860.974,76	247.853,47	si	851.131,91	3.120
Veneto	107.098.677,96	87.825.701,77	87.825.701,77	47.182.700,94	-	2.237.823,30	si	6.188.151,23	22.686
Friuli Venezia-Giulia	27.095.510,91	22.219.529,75	22.219.529,75	11.937.023,06	-	566.159,80	si	2.084.169,07	7.641
Liguria	34.827.102,04	28.559.779,96	28.559.779,96	15.343.202,84	-	727.711,13	si	2.447.719,33	8.974
Emilia-Romagna	98.611.659,50	80.865.967,38	80.865.967,38	43.443.714,98	-	2.060.487,33	si	6.165.531,74	22.603
Toscana	82.430.571,57	67.596.752,20	67.596.752,20	36.315.079,52	-	1.722.384,04	si	5.315.647,98	19.488
Umbria	19.434.761,98	15.937.373,29	15.937.373,29	8.562.053,05	-	406.088,70	si	1.196.036,40	4.385
Marche	33.612.075,55	27.563.403,95	27.563.403,95	14.807.918,63	-	702.323,20	si	1.991.729,80	7.302
Lazio	125.364.151,55	102.804.206,33	102.804.206,33	55.229.619,86	-	2.619.479,76	si	4.502.272,50	16.506
Abruzzo	37.961.619,64	31.130.224,47	31.130.224,47	16.724.125,65	-	793.206,77	si	2.435.609,74	8.929
Molise	8.878.222,89	7.280.539,50	7.280.539,50	3.911.332,46	-	185.510,17	si	482.745,78	1.770
Campania	160.943.647,35	131.980.982,80	131.980.982,80	70.904.292,44	160.931.438,76	3.362.912,13	si	7.171.270,65	26.291
Puglia	114.219.989,70	93.665.495,62	93.665.495,62	50.320.019,99	-	2.386.622,87	si	6.378.945,33	23.386
Basilicata	16.142.171,75	13.237.302,17	13.237.302,17	7.111.490,79	-	337.290,14	si	1.214.556,93	4.453
Calabria	54.573.930,99	44.753.062,11	44.753.062,11	24.042.738,10	-	1.140.320,46	si	3.193.404,38	11.707
Sicilia	139.854.005,62	114.686.534,16	114.686.534,16	61.613.176,26	-	2.922.244,77	si	7.509.739,72	27.531
Sardegna	47.470.412,06	38.927.859,16	38.927.859,16	20.913.257,74	-	991.892,67	si	3.348.212,31	12.275
Totale	1.450.110.000,00	1.189.155.000,00	1.189.155.000,00	638.851.083,58	184.163.004,88	30.300.000,00	si	80.026.994,00	293.386

*Ripartizione sulla base del fabbisogno rilevato



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 6 marzo 2026.

Integrazione delle attività ammesse per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le imprese culturali e creative.**IL DIRETTORE GENERALE**
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», come convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale al dott. Giulio Mario Donato è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale servizi di vigilanza;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», e in particolare l'art. 25, concernente la istituzione della qualifica di «impresa culturale e creativa»;

Visto il comma 6 dell'art. 25 della legge n. 206 del 2023, che rimette ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, la definizione delle modalità e delle condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché delle ipotesi di sua revoca;

Visto inoltre il successivo comma 8 del medesimo art. 25, ove si stabilisce l'istituzione nel registro delle imprese di una «sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative»;

Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, del 25 ottobre 2024, recante «Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge 27 dicembre 2023, n. 206», pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della cultura in data 17 gennaio 2025;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3, del decreto, a mente del quale «con decreto direttoriale del Ministero

delle imprese e del made in Italy sono disciplinati gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, sono definite le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze e per l'operatività della sezione speciale»;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto in particolare l'art. 8 della legge, che istituisce presso le camere di commercio l'Ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, dettando altresì disposizioni concernenti la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile»;

Visto il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 10 luglio 2025, recante «Registro delle imprese. Sezione speciale per le imprese culturali e creative», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 171 del 25 luglio 2025;

Viste le informali interlocuzioni intercorse con ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali) relativamente alla segnalazione dell'assenza, tra le attività elencate nell'allegato al decreto ministeriale 10 luglio 2025, dei codici ATECO relativi all'industria del doppiaggio;

Considerata l'opportunità, anche in accoglimento delle istanze di ANICA, di integrare le attività consentite riconducibili all'attività «Audiovisivo/Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi», conseguentemente modificando l'allegato al decreto ministeriale 10 luglio 2025;

Consultata la Direzione generale competente del Ministero della cultura, che ha espresso il proprio parere positivo con nota prot. n. 810-P del 5 marzo 2026;

Decreta:

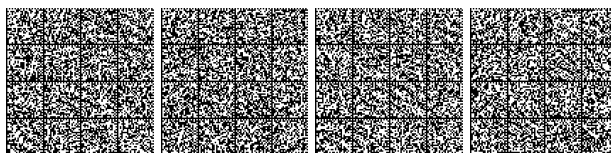
Art. 1.

Sostituzione dell'allegato al decreto 10 luglio 2025

1. L'allegato al decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 10 luglio 2025 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 171 del 25 luglio 2025) è sostituito dell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2026

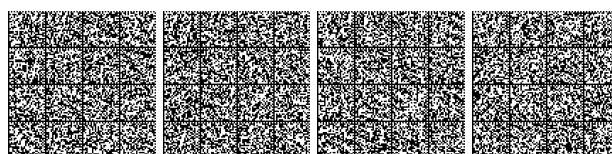
Il direttore: DONATO

ALLEGATO

(articolo 4, comma 2)

Ambito	Attività	Ateco 2025	Verifica attività artigiana
Architettura	Attività degli studi di architettura	71.11 - Attività di architettura (cambio declaratoria) 71.11.0 - Attività di architettura (cambio declaratoria) 71.11.00 - Attività di architettura (cambio declaratoria) 71.11.01 - Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici 71.11.09 - Attività di architettura n.c.a.	NO
Architettura	Attività degli studi di ingegneria	71.12.1 - Attività di ingegneria (cambio declaratoria) 71.12.10 - Attività di ingegneria (cambio declaratoria)	NO
Architettura	Servizi di progettazione di ingegneria integrata	71.12.2 - Gestione di progetti relativi a opere di ingegneria (cambio declaratoria) 71.12.20 - Gestione di progetti relativi a opere di ingegneria (cambio declaratoria)	NO
Arti visive	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	47.69.91 - Commercio al dettaglio di opere d'arte	NO
Arti visive	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	47.69.3 - Commercio al dettaglio di articoli per disegno, pittura e scultura 47.69.30 - Commercio al dettaglio di articoli per disegno, pittura e scultura	NO
Arti visive	Agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per le opere d'arte dei propri clienti	74.99.93 - Attività di agenzie, agenti e procuratori per lo spettacolo e lo sport	NO
Arti visive	Altre creazioni artistiche	90.12 - Attività di creazione di arti visive 90.12.0 - Attività di creazione di arti visive 90.12.00 - Attività di creazione di arti visive	NO
Arti visive	Gestione di strutture artistiche	90.31 - Gestione di strutture e spazi per le arti 90.31.0 - Gestione di strutture e spazi per le arti 90.31.00 - Gestione di strutture e spazi per le arti	NO

Arti visive	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	94.99.2 - Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative (cambio declaratoria) 94.99.20 - Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative (cambio declaratoria)	NO
Artigianato artistico	Fabbricazione di tappeti e moquette	13.93 - Fabbricazione di tappeti e moquette 13.93.0 - Fabbricazione di tappeti e moquette 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette	SI
Artigianato artistico	Laboratori di cornici	16.28.11- Fabbricazione di cornici	SI
Artigianato artistico	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	23.15.1 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 23.15.10 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	SI
Artigianato artistico	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)	23.15.9- Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per uso tecnico, n.c.a. 23.15.90- Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per uso tecnico, n.c.a.	SI
Artigianato artistico	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	23.41 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 23.41.0 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	SI
Artigianato artistico	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	23.70.2 - Lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini (cambio declaratoria) 23.70.20 - Lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini (cambio declaratoria)	SI
Artigianato artistico	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	25.99.9 - Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a. 25.99.90 - Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a.	SI
Artigianato artistico	Fabbricazione di orologi	26.52 - Fabbricazione di orologi 26.52.0 - Fabbricazione di orologi 26.52.00 - Fabbricazione di orologi	SI
Artigianato artistico	Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi	32.12 - Fabbricazione di gioielli e articoli simili (cambio declaratoria) 32.12.1 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose 32.12.10 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose 32.12.2 - Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi 32.12.20 - Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi	SI



Artigianato artistico	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili	32.13 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 32.13.0 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 32.13.00 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili	SI
Artigianato artistico	Fabbricazione di giochi	32.40.1 - Fabbricazione di giochi (cambio declaratoria) 32.40.10 - Fabbricazione di giochi (cambio declaratoria)	SI
Artigianato artistico	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)	32.40.2 - Fabbricazione di giocattoli (cambio declaratoria) 32.40.20 - Fabbricazione di giocattoli (cambio declaratoria)	SI
Artigianato artistico	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	95.24.0 - Riparazione e manutenzione di mobili e di oggetti di arredamento per la casa (cambio declaratoria) 95.24.01 - Rivestimento di mobili e oggetti di arredamento per la casa imbottiti	SI
Artigianato artistico	Riparazione di orologi e di gioielli	95.25 - Riparazione e manutenzione di orologi e gioielli (cambio declaratoria) 95.25.0 - Riparazione e manutenzione di orologi e gioielli (cambio declaratoria) 95.25.00 - Riparazione e manutenzione di orologi e gioielli (cambio declaratoria)	SI
Audiovisivo	Riproduzione di supporti registrati	18.2 - Riproduzione di supporti registrati 18.20 - Riproduzione di supporti registrati 18.20.0 - Riproduzione di supporti registrati 18.20.00 - Riproduzione di supporti registrati	NO
Audiovisivo	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video	26.40.09 - Fabbricazione di altri prodotti di elettronica di consumo	NO
Audiovisivo	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi (cambio declaratoria) 59.11.0 - Attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi (cambio declaratoria) 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi (cambio declaratoria) 59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi 59.12.0 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi 59.13 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi 59.13.0 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi 59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi 59.14 - Attività di proiezione cinematografica 59.14.0 - Attività di proiezione cinematografica 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica	NO
Audiovisivo	Edizione di registrazioni sonore	59.20.2 - Editoria musicale (cambio declaratoria) 59.20.20 - Editoria musicale (cambio declaratoria)	NO
Audiovisivo	Studi di registrazione sonora	59.20.1 - Attività di registrazione sonora (cambio declaratoria) 59.20.10 - Attività di registrazione sonora (cambio declaratoria)	NO
Audiovisivo	Attività di programmazione e trasmissioni televisive	60.2 - Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video (cambio declaratoria) 60.20 - Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video (cambio declaratoria) 60.20.0 - Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video (cambio declaratoria) 60.20.00 - Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video (cambio declaratoria)	NO
Audiovisivo	Servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi	74.91 Attività di servizi di intermediazione e marketing di brevetti 74.91.0 Attività di servizi di intermediazione e marketing di brevetti 74.91.00 - Attività di servizi di intermediazione e marketing di brevetti	NO



Audiovisivo	Vendita e noleggio di prodotti audiovisivi (cd, vinili, dvd, blu-ray ecc.)	47.69.11 - Commercio al dettaglio di supporti registrati 77.22.9 - Noleggio e leasing operativo di altri beni per uso personale e per la casa n.c.a. 77.22.90 - Noleggio e leasing operativo di altri beni per uso personale e per la casa n.c.a.	NO
Audiovisivo	Attività nel campo della recitazione	90.20.01 - Attività nel campo della recitazione	NO
Audiovisivo	Altre rappresentazioni artistiche	90.20.09 - Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche	NO
Audiovisivo	Attività nel campo della regia	90.39.01 - Attività nel campo della regia	NO
Audiovisivo	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	94.99.2 - Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative (cambio declaratoria) 94.99.20 - Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative (cambio declaratoria)	NO
Audiovisivo	Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video	95.21 - Riparazione e manutenzione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria) 95.21.0 - Riparazione e manutenzione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria) 95.21.00 - Riparazione e manutenzione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria)	NO
Design	Attività di design di moda e design industriale	74.11.1 - Attività di progettazione di prodotti industriali 74.11.10 - Attività di progettazione di prodotti industriali	NO
Design	Attività dei disegnatori grafici di pagine web	74.12.01 - Grafica di pagine web	NO
Design	Altre attività dei disegnatori grafici	74.12 - Attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva 74.12.0 - Attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva 74.12.09 - Altre attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva	NO
Design	Attività dei disegnatori tecnici	74.14.01 - Attività di progettazione specializzata fornite da disegnatori tecnici	NO
Design	Altre attività di design	74.13 - Attività di progettazione di interni 74.13.0 - Attività di progettazione di interni 74.13.00 - Attività di progettazione di interni 74.14.09 - Altre attività di progettazione specializzata n.c.a.	NO
Editoria e libri	Stampa e servizi connessi alla stampa	18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	NO
Editoria e libri	Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)	46.18.31 - Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di libri 46.18.32 - Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di giornali e riviste	NO
Editoria e libri	Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati	47.61 - Commercio al dettaglio di libri 47.61.0 - Commercio al dettaglio di libri 47.61.00 - Commercio al dettaglio di libri	NO
Editoria e libri	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati	47.61 - Commercio al dettaglio di libri 47.61.0 - Commercio al dettaglio di libri 47.61.00 - Commercio al dettaglio di libri	NO
Editoria e libri	Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati	47.62 - Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria 47.62.1 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	NO
Editoria e libri	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	47.62.1 - Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche	NO
Editoria e libri	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	47.79.1 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	NO
Editoria e libri	Edizione di libri	58.11 - Edizione di libri 58.11.0 - Edizione di libri 58.11.00 - Edizione di libri	NO
Editoria e libri	Edizione di quotidiani	58.12 - Edizione di quotidiani 58.12.0 - Edizione di quotidiani 58.12.00 - Edizione di quotidiani	NO
Editoria e libri	Edizione di riviste e periodici	58.13 - Edizione di riviste e periodici 58.13.0 - Edizione di riviste e periodici 58.13.00 - Edizione di riviste e periodici	NO



Editoria e libri	Altre attività editoriali	58.19 - Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software (cambio declaratoria) 58.19.0 - Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software (cambio declaratoria) 58.19.00 - Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software (cambio declaratoria)	NO
Editoria e libri	Attività delle agenzie di stampa	60.31 - Attività delle agenzie di stampa 60.31.0 - Attività delle agenzie di stampa 60.31.00 - Attività delle agenzie di stampa	NO
Editoria e libri	Altre attività dei disegnatori grafici	74.12.09 - Altre attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva	NO
Editoria e libri	Agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per i libri dei propri clienti	74.99.93 - Attività di agenzie, agenti e procuratori per lo spettacolo e lo sport	NO
Editoria e libri	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	46.18.32 - Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di giornali e riviste 46.18.31 - Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di libri	NO
Editoria e libri	Attività dei giornalisti indipendenti	90.11.01 - Attività di giornalisti indipendenti	NO
Fotografia	Attività fotografiche	74.20 - Attività fotografiche	NO
Fotografia	Agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per le opere d'arte e la fotografia	74.99.93 - Attività di agenzie, agenti e procuratori per lo spettacolo e lo sport	NO
Fotografia	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	94.99.2 - Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative (cambio declaratoria) 94.99.20 - Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative (cambio declaratoria)	NO
Letteratura	Creazioni letterarie	90.11 - Attività di creazione letteraria e composizione musicale 90.11.0 - Attività di creazione letteraria e composizione musicale	NO
Letteratura	Altre creazioni letterarie	90.11.02 - Attività di blogger indipendenti 90.11.09 - Altre attività di creazione letteraria e composizione musicale	NO
Letteratura	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	94.99.2 - Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative (cambio declaratoria) 94.99.20 - Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative (cambio declaratoria)	NO
Moda	Biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	13.92.1 - Fabbricazione di tessuti per la casa 13.92.10 - Fabbricazione di tessuti per la casa 13.92.2 - Fabbricazione di tessuti per l'arredo 13.92.20 - Fabbricazione di tessuti per l'arredo	SI
Moda	Ricami	13.99.1 - Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti (cambio declaratoria) 13.99.10 - Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti (cambio declaratoria)	SI
Moda	Tulle, pizzi e merletti	13.99.1 - Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti (cambio declaratoria) 13.99.10 - Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti (cambio declaratoria)	SI
Moda	Abbigliamento in pelle	14.24 - Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia 14.24.0 - Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia 14.24.00 - Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia	SI
Moda	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	14.21.2 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 14.21.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	SI
Moda	Biancheria intima	14.22 - Fabbricazione di biancheria intima 14.22.0 - Fabbricazione di biancheria intima 14.22.00 - Fabbricazione di biancheria intima	SI
Moda	Articoli in pelliccia	14.24 - Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia 14.24.0 - Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia 14.24.00 - Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia	SI
Moda	Articoli di maglieria	14.1 - Fabbricazione di articoli a maglia e all'uncinetto 14.10 - Fabbricazione di articoli a maglia e all'uncinetto 14.10.2 - Fabbricazione di maglioni e altri articoli a maglia e all'uncinetto 14.10.20 - Fabbricazione di maglioni e altri articoli a maglia e all'uncinetto	SI
Moda	Borse e simili, pelletteria e selleria	15.12 - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale 15.12.0 - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale	SI

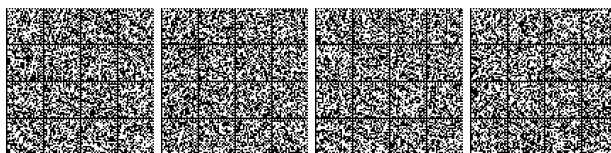


Moda	Calzature	15.20.1 - Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature 15.20.10 - Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature	SI
Moda	Attività di design di moda e design industriale	74.11.2 - Attività di progettazione di moda 74.11.20 - Attività di progettazione di moda	NO
Moda	Attività dei disegnatori tecnici	74.14.01 - Attività di progettazione specializzata fornite da disegnatori tecnici	NO
Musica	Riproduzione di supporti registrati	18.20 - Riproduzione di supporti registrati 18.20.0 - Riproduzione di supporti registrati 18.20.00 - Riproduzione di supporti registrati	NO
Musica	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video	26.4 - Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria) 26.40 - Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria) 26.40.00 - Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria) 26.40.09 - Fabbricazione di altri prodotti di elettronica di consumo	NO
Musica	Fabbricazione di strumenti musicali	32.2 - Fabbricazione di strumenti musicali 32.20 - Fabbricazione di strumenti musicali 32.20.0 - Fabbricazione di strumenti musicali (cambio declaratoria) 32.20.00 - Fabbricazione di strumenti musicali (cambio declaratoria)	NO
Musica	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tralicci e gli strumenti musicali giocattolo)	32.40.2 - Fabbricazione di giocattoli (cambio declaratoria) 32.40.20 - Fabbricazione di giocattoli (cambio declaratoria)	NO
Musica	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati	47.40.30 - Commercio al dettaglio di apparecchiature radiotelevisive 47.40.3 - Commercio al dettaglio di apparecchiature radiotelevisive	NO
Musica	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	47.69.12 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali	NO
Musica	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	47.69.1 - Commercio al dettaglio di supporti registrati e strumenti musicali 47.69.11 - Commercio al dettaglio di supporti registrati	NO
Musica	Edizione di registrazioni sonore	59.20.2 - Editoria musicale (cambio declaratoria) 59.20.20 - Editoria musicale (cambio declaratoria)	NO
Musica	Edizione di musica stampata	59.20.2 - Editoria musicale (cambio declaratoria) 59.20.20 - Editoria musicale (cambio declaratoria)	NO
Musica	Studi di registrazione sonora	59.20.1 - Attività di registrazione sonora (cambio declaratoria) 59.20.10 - Attività di registrazione sonora (cambio declaratoria)	NO
Musica	Servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi	74.91 - Attività di servizi di intermediazione e marketing di brevetti 74.91.0 - Attività di servizi di intermediazione e marketing di brevetti 74.91.00 - Attività di servizi di intermediazione e marketing di brevetti 74.99.93 - Attività di agenzie, agenti e procuratori per lo spettacolo e lo sport	NO
Musica	Commercio e noleggio di prodotti audiovisivi	47.69.1 - Commercio al dettaglio di supporti registrati e strumenti musicali 47.69.11 - Commercio al dettaglio di supporti registrati	NO
Musica	Altre rappresentazioni artistiche	90.20.09 - Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche 90.39.09 - Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a.	NO
Musica	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	94.99.2 - Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative (cambio declaratoria) 94.99.20 - Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative (cambio declaratoria)	NO
Musica	Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video	95.21 - Riparazione e manutenzione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria) 95.21.0 - Riparazione e manutenzione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria) 95.21.00 - Riparazione e manutenzione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria)	NO
Musica	Riparazione di strumenti musicali	95.29.10 - Riparazione e accordatura di strumenti musicali non storici	NO
Patrimonio culturale	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	47.79.2 - Commercio al dettaglio di oggetti di antiquariato e mobili di seconda mano (cambio declaratoria) 47.79.20 - Commercio al dettaglio di oggetti di antiquariato e mobili di seconda mano (cambio declaratoria)	NO



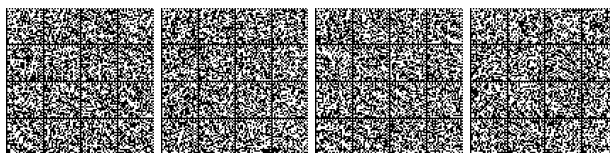
Patrimonio culturale	Case d'asta	47.92.29 - Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di altri articoli di seconda mano 47.92.39 - Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di prodotti nuovi n.c.a.	NO
Patrimonio culturale	Attività di cartografia e aerofotogrammetria	71.12.4 - Attività di cartografia e aerofotogrammetria 71.12.40 - Attività di cartografia e aerofotogrammetria	NO
Patrimonio culturale	Attività degli archeologi	72.20.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'archeologia	NO
Patrimonio culturale	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte	91.30 - Conservazione, restauro e altre attività di supporto al patrimonio culturale 91.30.0 - Conservazione, restauro e altre attività di supporto al patrimonio culturale 91.30.01 - Conservazione e restauro del patrimonio culturale 91.30.02 - Creazione e gestione di apparecchiature multimediali per l'accompagnamento alle visite in musei e altri siti culturali 91.30.09 - Altre attività di supporto al patrimonio culturale	NO
Patrimonio culturale	Attività di biblioteche e archivi	91.11 - Attività di biblioteche 91.11.0 - Attività di biblioteche 91.11.00 - Attività di biblioteche 91.12 - Attività di archivi 91.12.0 - Attività di archivi 91.12.00 - Attività di archivi 91.1 - Attività di biblioteche e archivi	NO
Patrimonio culturale	Attività di musei	91.21 - Attività di musei e collezioni 91.21.0 - Attività di musei e collezioni 91.21.00 - Attività di musei e collezioni	NO
Patrimonio culturale	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	91.22 - Attività di luoghi e monumenti storici 91.22.0 - Attività di luoghi e monumenti storici 91.22.00 - Attività di luoghi e monumenti storici	NO

Radio	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)	26.30.01 - Fabbricazione di apparecchiature trasmettenti radiotelevisive	NO
Radio	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video	26.4 - Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria) 26.40 - Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria) 26.40.00 - Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo (cambio declaratoria) 26.40.09 - Fabbricazione di altri prodotti di elettronica di consumo	NO
Radio	Studi di registrazione sonora	59.20.1 - Attività di registrazione sonora (cambio declaratoria) 59.20.10 - Attività di registrazione sonora (cambio declaratoria)	NO
Radio	Trasmissioni radiofoniche	60.1 - Attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio 60.10 - Attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio 60.10.0 - Attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio 60.10.00 - Attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio	NO
Spettacolo dal vivo	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo	74.99.93 - Attività di agenzie, agenti e procuratori per lo spettacolo e lo sport	NO
Spettacolo dal vivo	Agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per le opere teatrali dei propri clienti	74.99.93 - Attività di agenzie, agenti e procuratori per lo spettacolo e lo sport	NO
Spettacolo dal vivo	Servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi	74.91.0 - Attività di servizi di intermediazione e marketing di brevetti 74.91.00 - Attività di servizi di intermediazione e marketing di brevetti	NO
Spettacolo dal vivo	Servizi di biglietteria per eventi teatrali ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	82.40.01 - Attività di servizi di prenotazione di biglietti per spettacoli teatrali, sportivi e altri spettacoli di intrattenimento e divertimento	NO
Spettacolo dal vivo	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari	84.12.4 - Regolamentazione dei servizi culturali e di altri servizi sociali (cambio declaratoria) 84.12.40 - Regolamentazione dei servizi culturali e di altri servizi sociali (cambio declaratoria)	NO
Spettacolo dal vivo	Rappresentazioni artistiche	90.20 - Attività di arti performative e rappresentazioni artistiche 90.20.0 - Attività di arti performative e rappresentazioni artistiche	NO



Spettacolo dal vivo	Attività nel campo della recitazione	90.20.01 - Attività nel campo della recitazione	NO
Spettacolo dal vivo	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	77.39.92 - Noleggio e leasing operativo di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli 90.39.09 - Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a.	NO
Spettacolo dal vivo	Attività nel campo della regia	90.39.01 - Attività nel campo della regia	NO
Spettacolo dal vivo	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	90.39.09 - Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a. 90.39 - Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche	NO
Spettacolo dal vivo	Gestione di strutture artistiche	90.31- Gestione di strutture e spazi per le arti 90.31.0 - Gestione di strutture e spazi per le arti 90.31.00 - Gestione di strutture e spazi per le arti	NO
Spettacolo dal vivo	Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati	93.29.91 - Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante	NO
Spettacolo dal vivo	Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a	93.29.99 - Altre attività varie di intrattenimento e divertimento n.c.a.	NO
Videogiochi e software	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)	32.40.1 - Fabbricazione di giochi (cambio declaratoria) 32.40.10 - Fabbricazione di giochi (cambio declaratoria)	NO
Videogiochi e software	Edizione di giochi per computer	58.21 - Edizione di videogiochi 58.21.0 - Edizione di videogiochi 58.21.00 - Edizione di videogiochi	NO
Videogiochi e software	Edizione di altri software	58.29 - Edizione di altri software 58.29.0 - Edizione di altri software 58.29.00 - Edizione di altri software	NO
Videogiochi e software	Produzione di software non connesso all'edizione	62.10 - Attività di programmazione informatica 62.10.0 - Attività di programmazione informatica 62.10.00 - Attività di programmazione informatica	NO
Videogiochi e software	Portali web	60.39 - Altre attività di distribuzione di contenuti 60.39.0 - Altre attività di distribuzione di contenuti 60.39.00 - Altre attività di distribuzione di contenuti 63.91 - Attività dei portali di ricerca sul web 63.91.0 - Attività dei portali di ricerca sul web 63.91.00 - Attività dei portali di ricerca sul web	NO

26A01227



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Proroga termini in materia di progettazioni e lavori per l'implementazione dei programmi di opere pubbliche stabiliti dalle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023, n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 30 dicembre 2022 e disposizioni in ordine ai soggetti attuatori. (Ordinanza speciale n. 132).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

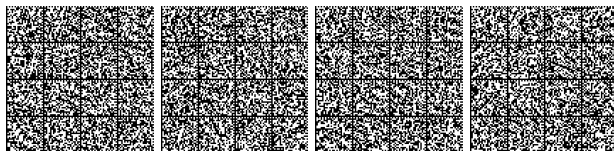
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo il regime transitorio stabilito nel decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;



d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizioni delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

Visto il nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;

Considerato, altresì, che, al fine di consentire ai soggetti attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalità dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalità prevista dalla normativa vigente»;

Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli atti tipo, sono state avviate, sono in corso o sono state progressivamente definite le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di fissare un ultimo termine per l'avvio delle procedure di scelta del contraente per l'affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione relativa ai singoli interventi, così da collegarvi la facoltà del Commissario straordinario di modificare soggetto attuatore dei relativi interventi convogliandoli sull'USR competente per territorio, allo scopo di non ulteriormente ritardare le azioni di ricostruzione pubblica;

Ritenuto congruo fissare tale termine al 31 dicembre 2025;

Viste le ordinanze n. 160 del 13 dicembre 2023, n. 173 del 29 marzo 2024, n. 187 del 30 maggio 2024 e n. 212 del 6 novembre 2024;

Visti i termini previsti dai commi 10 e 11 dell'art. 1, della ordinanza n. 137 del 2023, e successivamente prorogati con le ordinanze n. 160 del 2023, n. 173 del 2024, n. 187 del 2024 e n. 212 del 2024;

Vista l'ordinanza speciale n. 91 del 27 dicembre 2024, ai sensi della quale i richiamati commi 10 e 11 dell'ordinanza n. 137 del 2023 sono stati modificati come segue:

«10. Entro il 31 marzo 2025 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 mi-



lioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.

11. Entro il 31 marzo 2025 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonché di lavori di importi superiori a 5,3 milioni.»;

Vista le ordinanze speciali n. 99 del 10 aprile 2025 e n. 115 del 2 luglio 2025, ai sensi del quale i termini di cui ai richiamati commi 10 e 11 dell'ordinanza n. 137 del 2023 sono stati ulteriormente prorogati, dapprima al 30 giugno 2025 e poi al 30 settembre 2025;

Considerato che, dai confronti avuti con gli USR delle Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, risulta che sono ancora in corso di avvio le procedure di affidamento dei lavori di realizzazione delle opere;

Considerato che le amministrazioni appaltanti del cratere si stanno attualmente adattando alle conseguenze applicative del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, divenuto efficace secondo quanto previsto dalla ordinanza n. 234 del 2025;

Ritenuto, pertanto, assolutamente necessario procedere a una nuova proroga dei suddetti termini;

Ritenuto congruo e proporzionato al generale principio del risultato, codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e considerate le peculiarità di numerosi interventi da realizzare prorogare i suddetti termini al 31 maggio 2026, al fine di consentire alle amministrazioni titolari degli interventi di procedere con gli affidamenti dei lavori, facendo ovviamente salva l'eventuale proroga al 2026 delle funzioni e delle competenze del Commissario straordinario;

Ritenuto, altresì che, in un'ottica di coordinamento degli interventi previsti nell'ordinanza n. 137 del 2023, con quelli inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, la proroga dei suddetti termini deve applicarsi anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022;

Considerato che, in ipotesi di ulteriori ritardi nell'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori, si ritiene opportuno valutare modifiche dei soggetti attuatori dei singoli interventi trasferendoli, se necessario, agli USR;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai soggetti attuatori e responsabili degli interventi di adeguare i propri cronoprogrammi al fine di strutturare, avviare e portare a compimento le singole procedure di affidamento delle progettazioni e dei lavori;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Proroga termini in materia di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e delle attività di progettazione degli interventi di cui alle ordinanze n. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020

1. Il termine per l'avvio delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione degli interventi di cui alle ordinanze n. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020, da ultimo fissato dall'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023 deve intendersi prorogato al 31 dicembre 2025.

2. Ai fini di coordinamento testuale, per l'effetto della proroga di cui al comma 1, si apporta la seguente modifica al testo dell'ordinanza n. 137 del 2023:

a) all'art. 1, comma 9, dell'ordinanza n. 137 del 2023, le parole «Entro 31/07/2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2025».

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, la proroga disposta con il presente articolo si applica, oltre che agli interventi di cui alla menzionata ordinanza, anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022.

Art. 2.

Proroga termini in materia di affidamento dei contratti di lavori di cui alle ordinanze n. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020

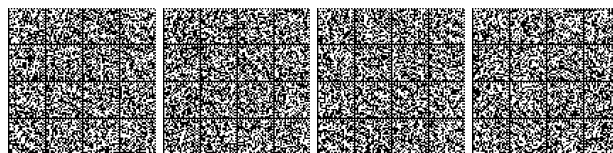
1. I termini previsti dall'art. 1, commi 10 e 11, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2024, così come da ultimo fissati dall'ordinanza speciale n. 115 del 2 luglio 2025, devono intendersi prorogati al 31 maggio 2026.

2. Per l'effetto della proroga di cui al comma 1:

a) all'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 137 del 2023, nel testo da ultimo modificato dall'ordinanza speciale n. 115 del 2025, le parole «Entro il 30 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2026»;

b) all'art. 1, comma 11, dell'ordinanza n. 137 del 2023, nel testo da ultimo modificato dall'ordinanza speciale n. 115 del 2025, le parole «Entro il 30 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2026».

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che agli interventi di cui alla menzionata ordinanza, anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022.



Art. 3.

Modifica dei soggetti attuatori degli interventi previsti nelle ordinanze n. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020

1. Al fine di non bloccare le azioni di ricostruzioni pubblica, in caso di ulteriori ritardi nell'avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni e dei lavori per la realizzazione degli interventi previsti nelle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023, n. 129 del 30 dicembre 2022 e n. 109 del 23 dicembre 2020, il Commissario straordinario potrà disporre con proprio decreto, previa istruttoria con l'amministrazione titolare dell'intervento, la modifica del soggetto attuatore del singolo intervento, trasferendo le relative funzioni all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 465

26A01252

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022, recante: «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta». (Ordinanza speciale n. 133).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da-

gli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

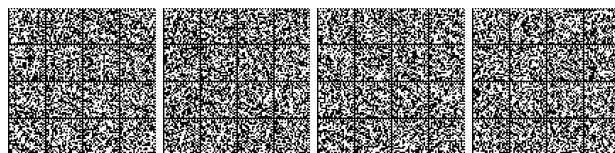
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari,



responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta»;

Vista l'ordinanza speciale n. 58 del 27 luglio 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022. Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta»;

Vista l'ordinanza speciale n. 120 del 3 luglio 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022. Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta»;

Vista la nota dell'USR Marche, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0046767-A-25/11/2025 che propone:

in riferimento alla delocalizzazione degli immobili di proprietà dell'ERAP e dei privati che hanno optato per la ricostruzione al di fuori dell'area Madonnetta, in deroga all'art. 30, comma 1, del TURP, di consentire l'acquisto di edifici, anche in altro comune non limitrofo purché facente parte del cratere ed all'interno del territorio della Regione Marche, nonché di derogare ai limiti dimensionali di cui al citato art. 30, comma 3, prevedendo che il costo convenzionale sia determinato sulla base della superficie inferiore tra l'edificio da acquistare e l'edificio preesistente;

di introdurre una specifica disciplina del contributo in caso di acquisto di edificio equivalente secondo la quale: a) nei casi di acquisto di edificio o unità immobiliare equivalente, il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato acceso dai soggetti legittimati a valere sui fondi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, con riferimento al costo di acquisto dell'edificio o unità immobiliare equivalente e alle conseguenti spese ammissibili, sul conto corrente intestato al richiedente. Il richiedente, a pena di revoca del contributo, trasmette all'ufficio speciale l'atto pubblico di compravendita dell'immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di erogazione del contributo, afferente all'acquisto dell'immobile, sul conto corrente intestato al soggetto legittimato; b) per i soli casi di acquisto di unità immobiliari non ancora provviste dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del TURP, può essere richiesta la concessione e l'erogazione delle spese, nella misura massima del 30%, del solo costo di acquisto dell'edificio o unità immobiliare equivalente e delle spese conseguenti, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. Resta inteso che l'erogazione del contributo a saldo per l'acquisto dell'unità immobiliare è subordinata all'ottenimento dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del TURP.

Considerato che le delocalizzazioni in questione rivestono importanza strategica nell'ambito degli interventi



di ricostruzione del quartiere «Madonnetta» di Pioraco e presentano, dunque, caratteri di criticità e urgenza;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi nel Comune di Pioraco;

Ritenuto, pertanto, di modificare ed integrare l'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022, recante «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta»;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Pioraco;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022. «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta»

1. All'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole «o di comuni limitrofi» vengono sostituite con le parole «ovvero, previo assenso dei comuni interessati, sul territorio di un altro dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, purché all'interno della stessa regione»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis Nel caso di acquisto di edificio o unità immobiliare equivalente non si applicano i limiti dimensionali di cui al comma 3 dell'art. 30 del testo unico della ricostruzione privata e il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie inferiore tra l'edificio da acquistare e l'edificio preesistente»;

2. Dopo l'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 41 del 2022 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Erogazioni del contributo per la ricostruzione privata). — 1. Nei casi di acquisto di edificio o unità immobiliare equivalente, il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto

corrente dedicato acceso dai soggetti legittimati a valere sui fondi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e, con riferimento al costo di acquisto dell'edificio o unità immobiliare equivalente e alle conseguenti spese ammissibili, sul conto corrente intestato al richiedente. Il richiedente, a pena di revoca del contributo, trasmette all'ufficio speciale l'atto pubblico di compravendita dell'immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di erogazione del contributo, afferente all'acquisto dell'immobile, sul conto corrente intestato al soggetto legittimato.

2. Per i soli casi di acquisto di unità immobiliari non ancora provviste dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del testo unico della ricostruzione privata (TURP), può essere richiesta la concessione e l'erogazione delle spese, nella misura massima del 30%, del solo costo di acquisto dell'edificio o unità immobiliare equivalente e delle spese conseguenti, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. Resta inteso che l'erogazione del contributo a saldo per l'acquisto dell'unità immobiliare è subordinata all'ottenimento dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del TURP.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi di ricostruzione privata sono disciplinati dal TURP».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

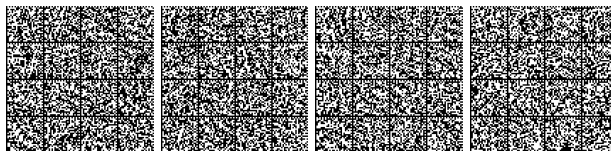
Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 381

26A01253



ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Disposizioni urgenti per gli interventi di ricostruzione privata nel centro storico di Arquata del Tronto. Integrazione all'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024. (Ordinanza speciale n. 134).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi

alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

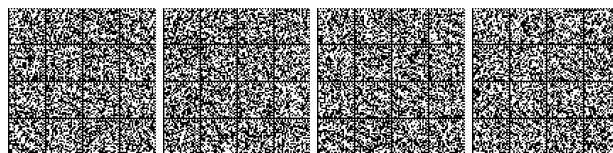
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;



c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 *ex* art. 11, secondo comma, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 19 del 15 luglio 2021 e n. 40 del 30 dicembre 2022 e designazione *sub*-commissario»;

Vista l'ordinanza speciale n. 121 del 3 luglio 2025 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024 con riguardo agli interventi nel centro storico di Arquata del Tronto»;

Vista l'ordinanza speciale n. 128 del 6 agosto 2025 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021»;

Preso atto che, in esito a diverse interlocuzioni l'USR Marche ha proposto con riferimento alla sola delocalizzazione obbligatoria prevista nel centro storico di Arquata del Tronto (Arquata capoluogo), e relativo alla caserma dei Carabinieri di Arquata del Tronto, in deroga al Piano urbanistico attuativo, approvato, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dal Comune di Arquata del Tronto con d.c.c. n. 43/2022, di

consentire anche l'acquisto di edifici o unità immobiliari equivalenti a destinazione abitativa aventi i requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del TURP e ubicati, in deroga al citato articolo, anche in altro Comune non limitrofo purché facente parte del cratere all'interno del territorio della Regione Marche, previo assenso dei comuni interessati, anche al fine di contenere il consumo di suolo, nonché di riconoscere al proprietario delle singole unità immobiliari interessate e localizzate all'interno di uno stesso edificio, la facoltà di procedere all'acquisto di abitazioni equivalenti aventi i requisiti di cui al citato art. 30, comma 1, del TURP non localizzate nel medesimo edificio;

Considerato altresì che tale proposta tiene conto della circostanza che l'intervento in esame rappresenta l'unica delocalizzazione obbligatoria prevista per Arquata capoluogo e che, nella fase attuativa, sono emerse criticità oggettive rispetto all'assetto fondiario ed alla concreta disponibilità delle aree interessate; si è ritenuto pertanto opportuno rimodulare la soluzione localizzativa anche alla luce delle esigenze di razionalizzazione degli spazi urbani e di una diversa organizzazione delle funzioni insediate; la scelta proposta si pone in continuità con gli indirizzi già condivisi a livello comunale e con gli approfondimenti tecnici effettuati;

Considerato che la delocalizzazione in questione riveste importanza strategica nell'ambito del programma unitario di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto e presenta, dunque, caratteri di criticità e urgenza;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi nel Comune di Arquata del Tronto;

Ritenuto, pertanto, di integrare l'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Arquata del Tronto senza generare possibili soluzioni di continuità nella gestione e implementazione degli interventi;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;



Dispone:

Art. 1.

*Integrazioni all'ordinanza speciale
l'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024*

1. Dopo l'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Disposizioni urgenti per gli interventi di delocalizzazione nel centro storico di Arquata del Tronto*). — 1. In riferimento all'unica delocalizzazione obbligatoria prevista nel centro storico di Arquata del Tronto (Arquata capoluogo), in deroga al piano urbanistico attuativo approvato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dal Comune di Arquata del Tronto con d.c.c. n. 43/2022, è consentito anche l'acquisto di edifici o unità immobiliari equivalenti a destinazione abitativa aventi i requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, del TURP e ubicati, in deroga al citato articolo 30 comma 1, anche sul territorio di un altro dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, purché all'interno della stessa regione, previo assenso dei comuni interessati, anche al fine di contenere il consumo di suolo.

2. Nell'ambito della delocalizzazione di cui al primo comma, è riconosciuta al proprietario delle singole unità immobiliari, la facoltà di procedere all'acquisto di abitazioni equivalenti aventi i requisiti di cui al comma precedente, anche se non localizzate nel medesimo edificio».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 503

26A01254

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, recante: «Interventi urgenti nel Comune di Ascoli – Area di via Po». (Ordinanza speciale n. 135).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le



opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Interventi urgenti nel Comune di Ascoli – Area di via Po»;

Visto, in particolare, l'art. 1 della citata ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, che individua ed approva

approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento in Comune di Ascoli Piceno, area di via Po, come meglio descritto nell'allegato *sub* 1) della citata ordinanza, consistente nel «Consolidamento di via Po, demolizione aggregati prospicienti, sistemazione e messa in sicurezza di versante e spazi pubblici»;

Vista la Sezione III «Delocalizzazioni degli edifici ad uso abitativo e produttivo» del Capo II della Parte II del TURP e, in particolare, l'art. 23 - che reca la disciplina delle delocalizzazioni obbligatorie - e l'art. 29 che individua le modalità di determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive;

Considerato che, per quanto consta alla documentazione agli atti dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche, la pratica di delocalizzazione è stata oggetto di esame e, su tale base, si è proceduto ad avviare interlocuzioni con il Commissario per la ricostruzione 2016; il *sub*-commissario Gianluca Loffredo, ha proceduto ad integrazione dell'istruttoria nella relazione acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0030694-A-04/08/2025, ed ha rappresentato l'urgente necessità di disciplinare le modalità di delocalizzazione obbligatoria dei due aggregati edilizi, suddivisi ciascuno in due unità strutturali, con destinazione d'uso prevalentemente abitativa e commerciale, la cui presenza costituisce un pericolo e un ostacolo fisico e logistico all'esecuzione di opere di consolidamento o presidio della strada, al fine di consentire una rapida definizione dell'attività propeedeutiche per poter intervenire efficacemente sul versante, stabilendo che la delocalizzazione degli immobili di proprietà privata inagibili, individuati nel citato allegato *sub* 1) della ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, possa avvenire mediante ricostruzione in altra area edificabile del Comune di Ascoli Piceno previa acquisizione del titolo abilitativo ovvero mediante acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, anche al fine di contenere il consumo di suolo, che la delocalizzazione delle attività produttive, attive al momento del sisma, possa avvenire, in analogia con quanto previsto all'art. 30 del TURP e secondo la disciplina ivi recata, mediante acquisto di edifici o unità immobiliari esistenti equivalenti a quello preesistente, all'interno del territorio comunale;

Considerata la funzione strategica degli interventi di cui sopra e la loro criticità e urgenza;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che la delocalizzazione degli immobili inagibili, individuati nell'allegato *sub* 1) della ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, possa avvenire mediante ricostruzione in altro sito ovvero mediante acquisto di un nuovo immobile o unità immobiliare presente sul territorio del Comune di Ascoli Piceno, anche al fine di contenere il consumo di suolo consentendo, per le unità immobiliari a destinazione commerciale, con attività produttiva attiva al momento del sisma, la possibilità di acquisto di edifici o unità immobiliari esistenti equivalenti a quello preesistente, all'interno del territorio



comunale in analogia con quanto previsto al citato art. 30 del TURP e secondo la disciplina ivi prevista;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi nel Comune di Ascoli Piceno;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025 «Interventi urgenti nel Comune di Ascoli – Area di via Po»;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Ascoli Piceno;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025. Interventi urgenti nel Comune di Ascoli – Area di via Po

1. Dopo l'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, recante «Interventi urgenti nel Comune di Ascoli – Area di via Po», sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (Disposizioni urgenti per gli interventi di delocalizzazione). — 1. La delocalizzazione delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione commerciale con attività produttiva operante al momento dell'accadimento degli eventi sismici, può avvenire, in analogia a quanto previsto all'art. 30 del TURP e secondo quanto disciplinato dal richiamato articolo, anche mediante acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili ubicati nello stesso comune, anche al fine di contenere il consumo di suolo.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi di ricostruzione privata sono disciplinati dal TURP».

«Art. 5-ter (Contributo per spese di trasloco e deposito temporaneo dei mobili). — 1. Esclusivamente per ogni unità immobiliare ricompresa nel perimetro e nell'ambito di applicazione della presente ordinanza, ai soggetti aventi titolo che, in conseguenza dei provvedimenti di sgombero, debbano sostenere oneri per traslochi e/o depositi

temporanei dei mobili e delle suppellettili effettivamente presenti nelle medesime unità immobiliari, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 21 del 28 aprile 2017, a prescindere dalla destinazione d'uso dell'unità immobiliare e senza che assumano rilevanza le condizioni soggettive o di utilizzo dell'immobile previste dall'art. 1, comma 2, lettera c), della medesima ordinanza.

2. Resta inteso che la presente disposizione opera esclusivamente per le unità immobiliari sopra indicate e limitatamente al riconoscimento del contributo per le spese di trasloco e/o deposito temporaneo dei beni mobili.

3. Restano fermi tutti gli ulteriori presupposti e requisiti previsti dall'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, ivi inclusi massimali, documentazione ammissibile, termini di presentazione delle domande, modalità di istruttoria ed erogazione, nonché i controlli, le procedure e la rendicontazione.

4. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016, con le modalità finanziarie di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 21/2017.»

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

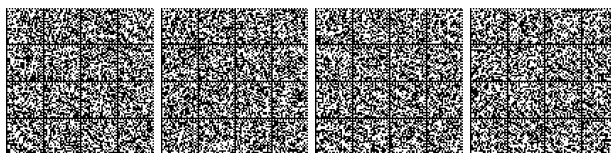
Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 382

26A01255



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 marzo 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. 14/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina n. 476 del 10 luglio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 166 del 18 luglio 2023, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Keytruda» (pembrolizumab), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. n. 21 del 21 giugno 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA e sottoposto



a registro di monitoraggio per l'indicazione «Keytruda, in associazione a chemioterapia con o senza bevacizumab, è indicato nel trattamento del carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1 »;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 10-14 novembre 2025, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la modifica in scheda di eleggibilità del registro di monitoraggio di «Keytruda», finalizzata a consentire il trattamento immunoterapico in uno stadio di malattia più avanzato anche in pazienti già sottoposti a immunoterapia nello stadio localmente avanzato in associazione a chemioradioterapia e qualora non siano intercorse recidive/progressioni/tossicità inaccettabile nel corso del precedente trattamento immunoterapico;

Sentito il titolare A.I.C., il quale, in data 27 novembre 2025, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), unitamente alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato, non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale derivante dalla decisione della Commissione scientifico-economica sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica del registro di monitoraggio

1. Si dispone la modifica del monitoraggio del medicinale KEYTRUDA per l'indicazione «Keytruda, in associazione a chemioterapia con o senza bevacizumab, è indicato nel trattamento del carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1 ».

2. La modifica ha ad oggetto l'aggiornamento della scheda di eleggibilità, finalizzata a permettere il trattamento immunoterapico in uno stadio di malattia più avanzato anche in pazienti già sottoposti a immunoterapia nello stadio localmente avanzato in associazione a chemioradioterapia e qualora non siano intercorse recidive/progressioni/tossicità inaccettabile nel corso del precedente trattamento immunoterapico.

3. Le modifiche delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina, sono disponibili nella scheda di monitoraggio aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 marzo 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A01274

DETERMINA 10 marzo 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Libtayo». (Determina n. 15/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore



tecnico scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina n. 309 del 16 luglio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 27 luglio 2024, recante disposizioni

in materia di regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Libtayo» (cemiplimab), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 23 del 19 giugno 2024 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «"Libtayo" in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma della cervice uterina recidivante o metastatico, che esprimono PD-L1 $\geq 1\%$, con progressione di malattia durante o dopo un precedente trattamento con chemioterapia a base di platino»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 10-14 novembre 2025, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la modifica in scheda di eleggibilità del registro di monitoraggio di «Libtayo», finalizzata a consentire il trattamento immunoterapico in uno stadio di malattia più avanzato anche in pazienti già sottoposti a immunoterapia nello stadio localmente avanzato in associazione a chemioradioterapia e qualora non siano intercorse recidive/progressioni/tossicità inaccettabile nel corso del precedente trattamento immunoterapico;

Sentito il titolare A.I.C., il quale, in data 2 dicembre 2025, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), unitamente alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato, non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN derivante dalla decisione della Commissione scientifico-economica sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica del registro di monitoraggio

1. Si dispone la modifica del monitoraggio del medicinale LIBTAYO per l'indicazione «"Libtayo" in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma della cervice uterina recidivante o metastatico, che esprimono PD-L1 $\geq 1\%$, con progressione di malattia durante o dopo un precedente trattamento con chemioterapia a base di platino».

2. La modifica ha ad oggetto l'aggiornamento della scheda di eleggibilità, finalizzata a permettere il trattamento immunoterapico in uno stadio di malattia più avanzato anche in pazienti già sottoposti a immunoterapia nello stadio localmente avanzato in associazione a chemioradioterapia e qualora non siano intercorse recidive/progressioni/tossicità inaccettabile nel corso del precedente trattamento immunoterapico.

3. Le modifiche delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determinazione sono disponibili



nella scheda di monitoraggio aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 marzo 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A01275

DETERMINA 10 marzo 2026.

Chiusura del registro di monitoraggio del medicinale per uso umano «Xolair». (Determina n. 16/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;



Vista la determina AIFA n. 1111 del 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 234 del 30 settembre 2021, relativa alla rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xolair» (omalizumab), sottoposto a Piano terapeutico *web based* per l'indicazione «“Xolair” è indicato, come terapia aggiuntiva, per il trattamento dell'orticaria cronica spontanea in pazienti adulti e adolescenti (età pari o superiore a 12 anni) con risposta inadeguata al trattamento con antistaminici»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica e economica del farmaco nella seduta del 1°-5 dicembre 2025, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la chiusura del Piano terapeutico *web-based*;

Preso atto del riscontro trasmesso da Novartis Farma S.p.a. in data 10 febbraio 2026, a seguito della comunicazione, inviata in data 4 febbraio 2026, relativa al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), con il quale la medesima società ha manifestato la propria adesione al contenuto del parere senza sollevare osservazioni;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Chiusura del Piano terapeutico web-based

1. È disposta la chiusura del Piano terapeutico *web-based* dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Xolair» per l'indicazione «“Xolair” è indicato, come terapia aggiuntiva, per il trattamento dell'orticaria cronica spontanea in pazienti adulti e adolescenti (età pari o superiore a 12 anni) con risposta inadeguata al trattamento con antistaminici H1»;

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 marzo 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

DETERMINA 10 marzo 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Prevymis». (Determina n. 17/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

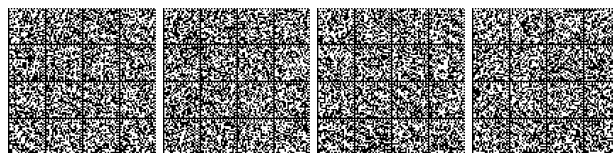
Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza



d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Visto l'art. 1, comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito il Fondo farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, commi 281-292 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante disposizioni in materia di riconoscimento dell'innovatività terapeutica e dei requisiti per l'accesso al Fondo farmaci innovativi;

Vista la determina n. 1407 del 3 settembre 2018, recante «Classificazione del medicinale per uso umano "Prevymis", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 216 del 17 settembre 2018, con la quale la specialità medicinale

«Prevymis» è stata sottoposta a monitoraggio per l'indicazione «Profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT)»;

Vista la determina pres. n. 1092 del 2025, il cui avviso di pubblicazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 203 del 2 settembre 2025;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 10, 11, 12, 13 e 14 novembre 2025, con il quale è stata stabilita la possibilità di consentire, anche ai pazienti sottoposti a monitoraggio nella versione precedente del registro e la cui data di inizio del trattamento fosse anteriore al 3 settembre 2025, la prosecuzione del trattamento con «Prevymis» per l'indicazione nella «Profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT)» e che presentino un alto rischio di riattivazione tardiva per ulteriori cento giorni per i pazienti che avessero appena completato i primi cento giorni di trattamento;

Preso atto del riscontro trasmesso da MSD Italy, in data 4 dicembre 2025, a seguito della comunicazione, inviata in data 26 novembre 2025, del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), unitamente alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato, con il quale la medesima società ha manifestato la propria adesione al contenuto della scheda trasmessa, senza sollevare osservazioni;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN derivante dalla decisione della Commissione scientifico-economica sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica del registro di monitoraggio

1. Si dispone la modifica del registro di monitoraggio PREVYMIS per l'indicazione «profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT)».

2. La modifica disposta con determina presidenziale n. 1092 del 2025, avente ad oggetto l'aggiornamento della scheda di monitoraggio, con particolare riguardo alla variazione dello schema posologico, prolungato, in pazienti ad alto rischio di riattivazione virale, oltre i cento giorni dopo HSCT ed esteso fino a duecento giorni, trova



applicazione anche ai pazienti nella medesima condizione sottoposti a monitoraggio nella versione precedente del registro e la cui data di inizio del trattamento sia anteriore al 3 settembre 2025.

3. Le modifiche delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 marzo 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A01277

DETERMINA 10 marzo 2026.

Chiusura del registro di monitoraggio del medicinale per uso umano «Ofev». (Determina n. 18/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblica-

to sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

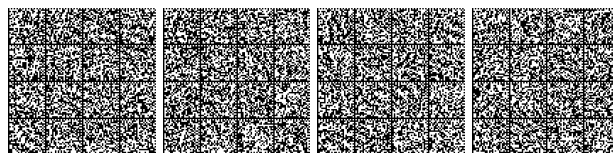
Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;



Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina AIFA n. 193 del 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 del 17 marzo 2022, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Ofev» (nintedanib) per l'indicazione «“Ofev” è indicato negli adulti per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco nella seduta del 10-14 novembre 2025, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la chiusura del registro di monitoraggio del medicinale «Ofev» per l'indicazione sopra riportata;

Preso atto della comunicazione, inviata alla Boehringer Ingelheim International GmbH in data 3 dicembre 2025 relativa al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE) a seguito della quale la stessa non ha sollevato osservazioni;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Chiusura del registro di monitoraggio

1. Si dispone la chiusura del registro di monitoraggio del medicinale OFEV per l'indicazione «“Ofev” è indicato negli adulti per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo».

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA:

<https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 marzo 2026

Il direttore tecnico-scientifico: Russo

26A01278

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mitameta»

Con la determina n. aRM - 30/2026 - 1233 del 5 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MITAMETA;

confezione: 044529016;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente da 20 ml, con catetere e adattatore luer-lock;

confezione: 044529028;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 4 flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente da 20 ml, con cateteri e adattatori luer-lock;

confezione: 044529030.

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 5 flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente da 20 ml, con cateteri e adattatori luer-lock;

confezione: 044529042;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 6 flaconcini in vetro e 6 sacche di solvente da 20 ml, con cateteri e adattatori luer-lock;

confezione: 044529055;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente da 20 ml;

confezione: 044529067;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 4 flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente da 20 ml;

confezione: 044529079;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 5 flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente da 20 ml;

confezione: 044529081;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 6 flaconcini in vetro e 6 sacche di solvente da 20 ml;

confezione: 044529093;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 sacca app da 20 ml di solvente con connettore luer-lock + 1 catetere;

confezione: 044529105;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 4 flaconcini in vetro di polvere + 4 sacche app da 20 ml di solvente con connettore luer-lock + 4 cateteri;

confezione: 044529117;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 5 in vetro di polvere + 5 sacche app da 20 ml di solvente con connettore luer-lock + 5 cateteri;

confezione: 044529129;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 6 flaconcini in vetro di polvere + 6 sacche app da 20 ml di solvente con connettore luer-lock + 6 cateteri;



confezione: 04452913;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 sacca app da 20 ml di solvente con connettore luer-lock + 1 connettore da luer lock a conico;

confezione: 044529143;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 4 flaconcini in vetro di polvere + 4 sacche app da 20 ml di solvente con connettore luer-lock + 4 connettori da luer lock a conico;

confezione: 044529156;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 5 flaconcini in vetro di polvere + 5 sacche app da 20 ml di solvente con connettore luer-lock + 5 connettori da luer lock a conico;

confezione: 044529168;

descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 6 flaconcini in vetro di polvere + 6 sacche app da 20 ml di solvente con connettore luer-lock + 6 adattatori da luer lock a conico.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01218

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acthib»

Con la determina n. aRM - 31/2026 - 5884 del 5 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sanofi Winthrop Industrie, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ACTHIB.

Confezione e descrizione: A.I.C. n. 028473015 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preimpilata solvente 0,5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01219

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano

Con determina GMPAPI - API/5/2026 del 25 febbraio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione della produzione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in - via Manzoni n. 29/A - Cadorago (CO), 22071, Italia, rilasciata alla società Sacco S.r.l.

26A01220

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapagliflozin, «Dapagliflozin Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 65/2026 del 6 marzo 2026

Codice pratica: DC/2024/401.

Procedura europea: n. SE/H/2560/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DAPAGLIFLOZIN DR. REDDY'S, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Santa Maria Beltrade, 1 - 20123 Milano, Italia.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547014 (in base 10) 1K52W6 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547026 (in base 10) 1K52WL (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547038 (in base 10) 1K52WY (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547040 (in base 10) 1K52X0 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547053 (in base 10) 1K52XF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547065 (in base 10) 1K52XT (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547077 (in base 10) 1K52Y5 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547089 (in base 10) 1K52YK (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547091 (in base 10) 1K52YM (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547103 (in base 10) 1K52YZ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547115 (in base 10) 1K52ZC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547127 (in base 10) 1K52ZR (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547139 (in base 10) 1K5303 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547141 (in base 10) 1K5305 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051547154 (in base 10) 1K530L (in base 32).

Principio attivo: dapagliflozin.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Betapharm Arzneimittel GmbH, Kobelweg 95, 86156 Augsburg, Germania;

Rual Laboratories S.r.l., 313, Splaiul Unirii, Building H, 1st floor, sector 3, Bucharest, 030138, Romania;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

Dr. Reddy's Laboratories România S.r.l., Str. Daniel Danielopolu, nr. 30-32, Space 2, 5th floor, Sector 1, Bucharest, 014134, Romania.

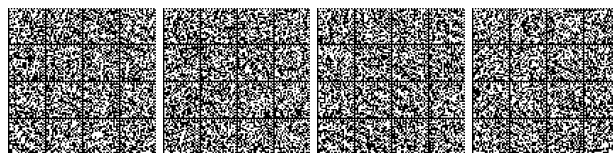
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate sono adottate le seguenti classificazioni ai fini della fornitura:



per l'indicazione terapeutica «Insufficienza cardiaca»: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, cardiologo, internista e geriatra;

per l'indicazione terapeutica «Malattia renale cronica»: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, cardiologo, internista, geriatra e nefrologo.

in analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 100: per l'indicazione terapeutica «Diabete mellito di tipo 2»: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei

medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 1° settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01229

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di isoniazide, rifampicina, pirazinamide, «Rifater».

Estratto determina AAM/PPA n. 115/2026 del 6 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da: una variazione tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni 2 e 4 del foglio illustrativo per l'aggiunta delle informazioni concernenti gravi reazioni cutanee avverse (SCARs) inclusa la Sindrome di Stevens-Johnson (SJS) e la Necrolisi epidermica tossica (NET) in relazione all'uso di pirazinamide, relativamente al medicinale RIFATER.

Confezioni:

A.I.C. n. 026981011 - «50 mg/120 mg/300 mg compresse rivestite» 40 compresse;

A.I.C. n. 026981023 - «50 mg/120 mg/300 mg compresse rivestite» 100 compresse.

Codice di procedura europea: FR/H/XXXX/WS/506.

Codice pratica: VN2/2025/83.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l., (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

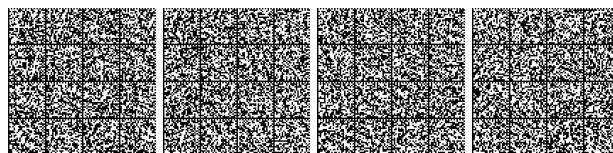
Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-



mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01230

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano, a base di rosuvastatina.

Estratto determina AAM/PPA n. 117/2026 del 6 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito di due *worksharing* approvati dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituiti da:

una variazione tipo II C.I.4), aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiunta di un effetto indesiderato «Reazione anafilattica» con la frequenza «non nota»;

una variazione tipo II C.I.4), aggiornamento del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo per allineamento al CCDS aziendale con l'aggiunta di una interazione con vadadustat, modifiche editoriali degli stampati incluse le etichette, relativamente ai medicinali: CRESTOR (A.I.C. n. 035885), PROVISACOR (A.I.C. n. 035883), SIMESTAT (A.I.C. n. 035884), nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codici procedure europee: NL/H/xxxx/WS/1057, NL/H/xxxx/WS/1223.

Codici pratiche: VC2/2025/73, VC2/2025/324.

Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l., (codice fiscale 04485620159), con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01231

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Atorvastatina Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 126/2026 del 6 marzo 2026

La determina AAM/PPA n. 16/2026 del 20 gennaio 2026, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Atorvastatina Mylan», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2026 è rettificata come segue.

All'art. 1 (Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.) ove si legge:

C1B/2025/1606 (IE/H/1171/001-004/IB/14/G):

050345053 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al - (Codice base 32 1J0F2X);

050345065 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al - (Codice base 32 1J0F39);

050345077 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al - (Codice base 32 1J0F3P);

050345089 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al - (Codice base 32 1J0F41);

050345091 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - (Codice base 32 1J0F43);

050345103 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - (Codice base 32 1J0F4H);

050345115 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - (Codice base 32 1J0F4V);

050345127 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - (Codice base 32 1J0F57);

leggasi:

C1B/2025/1606 (IE/H/1171/001-004/IB/14/G):

050345053 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al - (Codice base 32 1J0F2X);

050345065 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al - (Codice base 32 1J0F39);

050345077 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al - (Codice base 32 1J0F3P);

050345089 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al - (Codice base 32 1J0F41);

050345091 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - (Codice base 32 1J0F43);

050345103 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - (Codice base 32 1J0F4H);

050345115 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - (Codice base 32 1J0F4V).

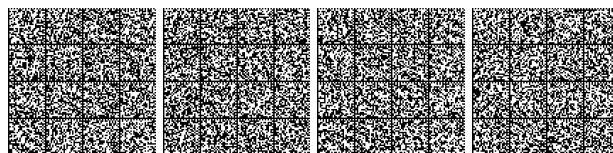
Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina di rettifica sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi gli effetti prodotti *medio tempore* dalla determina AAM/PPA n. 16/2026 del 20 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2026.

26A01232

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di deferoxamina mesilato, «Desferal».

Estratto determina AAM/PPA n. 122/2026 del 6 marzo 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1442.



È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43, 20154 Milano, codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: DESFERAL:

A.I.C. n. 020417022 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconi + 10 fiale 5 ml,
alla società Mitem Pharma con sede legale in 2-12, Rue Du Chemin Des Femmes, 91300 Massy, Francia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01239

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tafluprost / timololo, «Taflodim».

Estratto determina AAM/PPA n. 129/2026 del 6 marzo 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/113: è autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio, Salerno, codice fiscale 03696500655.

Medicinale: TAFLODIM;

A.I.C. numeri:

050766017 - «15 microgrammi/ml + 5 milligrammi/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» - 30 contenitori in LDPE da 0,3 ml;

050766029 - «15 microgrammi/ml + 5 milligrammi/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» - 90 contenitori in LDPE da 0,3 ml;

alla società DOC Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01240

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 39 del 28 gennaio 2026, di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Vaporub».

Nell'estratto della determina IP n. 39 del 28 gennaio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2026, relativo all'importazione parallela del VICKS VAPORUB «Inhalation Vapour, Ointment Levomenthol 2.75% W/W Camphor 5.00% W/W Eucalyptus Oil 1.50% W/W Turpentine Oil 5.00% W/W» 1 JAR 50 g dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA2294/003/001 importatore Farmed S.r.l., ove riportato:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO

leggasi:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO)

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI)

Columbus Pharma S.r.l. - via Dell'Artigianato, 1 - 20032 - Corzano (MI)

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

26A01241

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale n. 2026000057 del 2 marzo 2026 è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa: La Gemma di Ranalli Gemma - via Umberto I n. 75 - Cerchio (AQ), titolare del marchio 40AQ.

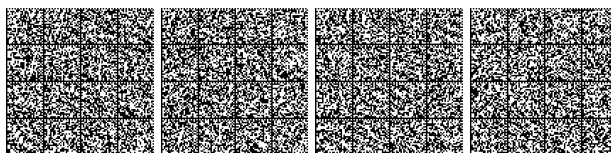
26A01243

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del compendio denominato «Ex Stazione RG 017», sito alla Contrada Olmo di Lecce.

Con decreto interdirettoriale n. 19 datato 11 novembre 2025 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio disponibile dello Stato del compendio denominato «Ex Stazione RG 017», ID 8969, sito alla «Contrada Olmo» di Lecce, censito al catasto NCT del medesimo comune al foglio n. 114, particelle 12, 13, 35 e 36, per una superficie complessiva di mq. 112.916, di cui mq 520 coperti e mq 112.396 scoperti, intestato al demanio pubblico dello Stato - Ramo Marina militare.

26A01233



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY****Comunicato relativo al decreto direttoriale 6 marzo 2026 recante le graduatorie delle domande di agevolazioni relative ai progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione.**

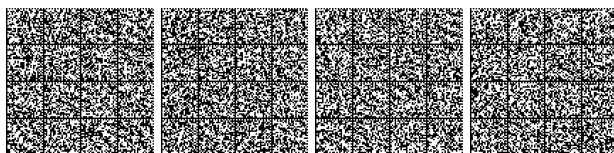
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2026 sono state approvate le graduatorie, riportate in allegato al decreto stesso, delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favo-

re dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione, presentate al secondo sportello, previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 20 ottobre 2025.

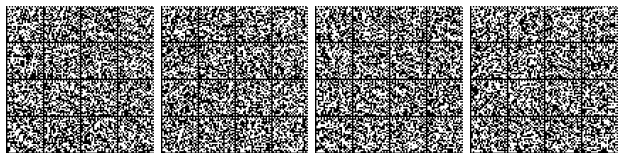
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 6 marzo 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A01242MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

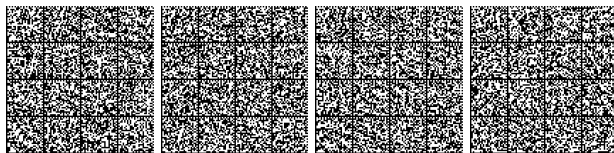
(WI-GU-2026-GU1-062) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

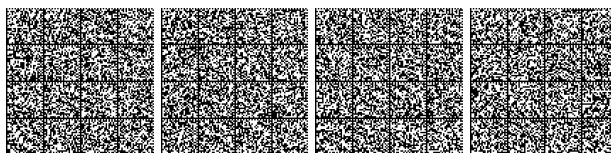
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

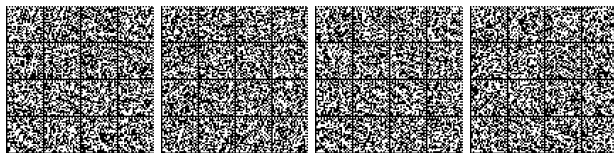
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

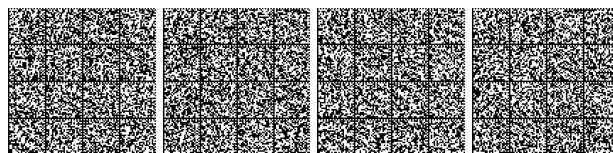
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

